

SPECIALE

39° Convegno Nazionale

"La riforma penale e le nuove prospettive: il volontariato, la città,
gli enti locali per le nuove politiche sociali"

Roma, 30 novembre - 2 dicembre 2006

Indice

[Introduzione](#)

[Lettere](#)

[Saluto Presidente Consiglio dei Ministri](#)

[Il Seac e le nuove prospettive](#)

[La riforma penale e le nuove prospettive](#)

[La condizione femminile negli istituti di pena](#)

[Gli insegnamenti](#)

[La carcerazione al femminile](#)

Il convegno si è posto l'obiettivo di riflettere sui tentativi di riforma del Codice Penale, che hanno sostanzialmente ribadito la centralità della reclusione come risposta sanzionatoria, provocando un aumento della detenzione (fenomeno non solo nazionale ma europeo), determinata da scelte politiche orientate all'esclusione a scapito di pratiche di integrazione.

L'idea della riduzione dell'area della detenzione sociale attraverso interventi di riformulazione della penalità investe fortemente il ruolo degli Enti Locali, il volontariato, la società nel suo complesso, poiché la comunità esterna rappresenta un fattore inalienabile per la riabilitazione. L'integrazione sociale va posta come un elemento inevitabile nella riflessione del sistema penale, accanto alle misure alternative, al lavoro, alle risposte che una comunità progetta; senza dimenticare l'attivazione di pratiche riparative, nella prospettiva di una vera volontà riformatrice del carcere e dell'esecuzione penale esterna.

Su questi temi sono stati chiamati a discutere rappresentanti del mondo della giustizia, del volontariato, esponenti politici, rappresentanti degli Enti locali, della Chiesa e del terzo settore per un dibattito che è necessario continuare attraverso una permanente riflessione critica su quanto avviene, se si vogliono costruire vere politiche di riduzione del danno.



[torna all'indice](#)

Lettere

Alla Gent.ma Dott.ssa Elisabetta Laganà

L'amico Onorevole Palomba, particolarmente esperto di questi delicati temi riguardanti l'ordinamento giudiziario, mi ricorda l'appuntamento annuale del vostro Congresso Nazionale. Rivolgo un grazie affettuoso all'On. Palomba che mi tiene cortesemente al corrente di questo impegno allo stesso tempo difficile e appassionante, così come desidero ringraziare Lei,

Presidente Dott.ssa Elisabetta Laganà, per la dedizione che profonde nell'attività di coordinamento delle vostre associazioni.

Rammaricandomi vivamente di non poter essere presente per pregressi impegni fuori sede, rivolgo a tutti i volontari un caloroso messaggio di saluto e di augurio.

La detenzione, insieme ad un ineliminabile significato di espiazione e di riparazione verso la società offesa dal reato, comporta comunque aspetti di innegabile sofferenza.

Il contemperamento tra questi caratteri propri della detenzione è rappresentato dalla piena attuazione dell'articolo 27, comma 3, della Costituzione secondo il quale "le pene.... devono tendere alla rieducazione del condannato".

Questo precetto pone attenzione al valore originario dell'uomo, di ogni uomo, anche se colpevole di reati, di sperare nella redenzione e nella riconquista di un ruolo dignitoso nella società anche attraverso una costruttiva espiazione.

In quest'opera, soprattutto perché attiene a profili di personalità, l'impegno delle strutture pubbliche può non essere sufficiente, e comunque grandemente si giova della collaborazione di volontari particolarmente motivati, i quali, in accordo con le strutture penitenziarie a contatto con i detenuti, possono offrire un apporto ulteriore di straordinaria importanza. E ciò è tanto più vero perché la collaborazione dei volontari è improntata a una gratuità di donazione, che la persona detenuta grandemente apprezza e che tanto può aiutarla nel suo cammino di risocializzazione.

Mi piace ricordare anche, dalla mia personale antica esperienza che ho sempre sentito dal mondo dei volontari nelle carceri, che grandi insegnamenti i volontari stessi traggono dalla loro dedizione, e soprattutto, grande arricchimento di intramontabili valori umani.

Desidero, dunque, esprimere non solo apprezzamento ma soprattutto viva gratitudine, al Coordinamento Nazionale del Volontariato penitenziario che sta celebrando il proprio annuale Convegno.

Insieme a questi sentimenti desidero esprimere a tutti, ed a ciascuno di voi, il mio affettuoso augurio per il vostro incontro annuale e per ogni giorno della vostra testimonianza piena di umanità e di generosa dedizione.

Sen. OSCAR LUIGI SCALFARO
Presidente Emerito della Repubblica



[torna all'indice](#)

Gentile Presidente,

ho preso visione del programma del 39° convegno nazionale del SEAC sul tema "La riforma penale e le nuove prospettive. - il volontariato, la città, gli enti locali, le nuove politiche penali", che si svolgerà a Roma dal 30 novembre al 2 dicembre, e mi compiaccio con Lei per la scelta del tema, particolarmente attuale nelle presenti circostanze della organizzazione carceraria, nonché per la elevata qualità professionale e umana dei relatori che, ne sono certo, offriranno un valido contributo all'attività degli operatori penitenziari, sempre più impegnati sul fronte della umanizzazione della pena.

Purtroppo, i miei impegni mi impediranno di essere presente ai Vostri lavori. Desidero, comunque, fare giungere a Lei, a quanti parteciperanno al convegno e a tutti gli operatori del SEAC i sensi della mia più alta considerazione e gli auguri di buon lavoro.

NICOLA MANCINO
Vice Presidente Consiglio Superiore della Magistratura

[torna all'indice](#)

Gentilissima Presidente,

ho ricevuto il programma del prossimo Convegno nazionale del SEAC, che si svolgerà a Roma dal 30 novembre al 2 dicembre p.v. sul tema "La riforma penale e le nuove prospettive: il volontariato, la città, gli enti locali per la nuove politiche penali" e La ringrazio per la cortese comunicazione. Nell'impossibilità di intervenire personalmente ai lavori, mi permetto di formulare per iscritto alcune considerazioni.

Il tema prescelto riveste particolare rilievo e attualità in quanto propone, nel contesto della riforma penale, un approfondimento dell'apporto che ad essa possono dare le istituzioni più vicine al cittadino e particolarmente il volontariato.

È risaputa la stretta connessione tra normativa penale e modalità di espiazione della pena, connessione che richiama immediatamente la condizione di detenuto; così come è noto il carattere di problematicità che, oggi più che in altri tempi, contraddistingue la realtà del carcere.


L'isolamento ambientale e psicologico nel quale sono confinate le strutture penitenziarie non giova certo a far maturare i presupposti per coltivare dei legami in qualche modo affettivi e ideali con la società civile, nella quale, una volta scontata la pena, i detenuti dovranno cercare di reinserirsi.

Si inquadrano in tale ambito le opportunità offerte al volontariato, colto come luogo di incontro e di mediazione tra le esigenze del cittadino, limitato nella sfera delle sue attribuzioni a motivo della detenzione, e le esigenze della società ferita dalla violazione della legge. Spetta in qualche al volontario aiutare a riconciliare i due soggetti, garantendo al primo la volontà di accoglienza della seconda e assicurando la seconda sul recupero di legalità da parte di quello.

A queste connotazioni comuni a tutte le forme di volontariato, il servizio reso con spirito cristiano da parte dei membri delle realtà associative e di volontariato riunite nel SEAC aggiunge la peculiarità della testimonianza fondata sulla parola evangelica: "ero carcerato e siete venuti a trovarmi [...] ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me" (Mt 25,36.40).

Voglia, Gentilissima Presidente, gradire il mio augurio più fervido per la buona riuscita del Convegno, mentre porgo a Lei e, per Suo tramite, ai partecipanti e ai relatori il mio saluto più del SEAC cordiale.

Mons. GIUSEPPE BETORI
Segretario Generale CEI

[torna all'indice](#)

Saluto del Presidente del Consiglio dei Ministri On. Romano Prodi

Care amiche, cari amici,

non è mia abitudine affidarmi alle citazioni per dire quel che penso. In questo caso lo faccio non solo per l'autorevolezza di chi porta la paternità delle parole che vi leggerò, ma soprattutto per quel che significano in se stesse e per il mio governo. "Il grado di civilizzazione di una società - ha scritto Dostojevskij - si misura dalle sue prigionie".

Queste stesse parole stanno scritte a premessa del capitolo che il Programma di governo

dell'Unione, "Per il bene dell'Italia", dedica al tema del carcere. Stanno lì ad indicare senza incertezze quale direzione di marcia intendiamo seguire nell'azione di governo: "la detenzione in carcere- sta scritto in quel librone- deve essere considerata la misura ultima. Ai detenuti vanno garantiti i diritti fondamentali, come la salute, il lavoro, lo studio e la formazione professionale. Vanno rafforzati i servizi sociali. Occorre dare compiuta attuazione ad un regolamento penitenziario incentrato sul principio di rieducazione e di risocializzazione del condannato". Per questi stessi obiettivi lavora il volontariato penitenziario, un pezzo di quella società organizzata che concorre a rendere vive e umane le istituzioni e a partecipare, in nome del principio di cittadinanza, all'azione dello stato, trovandosi costretto, troppo spesso, a colmarne lacune e mancanze. Il ruolo e l'apporto dei volontari in carcere è ormai riconosciuto dalla stessa amministrazione penitenziaria del tutto consapevole che il carcere, da solo, non è in grado di svolgere quel ruolo di recupero alla società civile dei detenuti che gli è richiesto. Il carcere, d'altra parte, non è un'isola ma è un pezzo della società, chiamato a operare in un ambiente dal quale riceve ed offre servizi ad alto valore sociale. L'esperienza ci dimostra che il miglioramento della gestione di un istituto di pena passa anche dalla capacità di saper dialogare con l'esterno, di sapere utilizzare con intelligenza ciò che l'esterno è capace di offrire. Ma questo richiede un minimo di adattabilità della gestione interna all'istituto penitenziario. La volontà di aprire le porte del carcere alla società esterna, che vi entra con gli abiti dell'ente locale e degli "operatori non istituzionali", in maggior parte volontariato organizzato ma anche operatori remunerati, si rivela dunque come una sfida continua a migliorare se stesso. Dentro e fuori le mura del carcere operano ormai una pluralità di professionalità: educatori, assistenti sociali, polizia penitenziaria, direttore del carcere ed è quanto mai importante che ciascuno svolga il proprio ruolo in una collaborazione costante con gli altri. Perché il "trattamento"- come voi ci avete insegnato a chiamare le attività a favore dei detenuti - non sia inteso come un "parcheggio" o come una "ricreazione" ma come un vero investimento indispensabile a formare e riqualificare anche professionalmente le persone al di là o proprio in ragione del loro stato di detenzione. Proprio perché tesse rapporti con l'esterno e perché sa cogliere precocemente i problemi e i disagi anche esterni, il volontariato carcerario si rivela fondamentale per l'intero percorso di recupero dei detenuti.

Le rilevazioni più recenti confermano che la presenza della società organizzata nei penitenziari è diffusa e ampia (nel 2005 erano 8300 gli operatori attivi, la maggior parte dei quali come volontari, nel 98% del totale gli istituti penitenziari italiani) con un trend in crescita.

E' la testimonianza che la società stessa avverte il carcere come la prova di un proprio fallimento. Ma anche di una società che sa mettere riparo alle falle del sistema cercando di recuperare e reinserire socialmente le persone in difficoltà.

Il carcere è certamente la prova di un fallimento del sistema di protezione sociale ogni volta che diventa luogo di costrizione di quanti esprimono un grave disagio sociale più che rappresentare un elemento di insicurezza o pericolosità per la comunità. Voi ci chiedete di prevedere altri percorsi per i malati di aids, per i tossicodipendenti, per i malati psichici, per gli "stranieri" riportando il carcere alla condizione di soluzione estrema e dando spazio ad altri percorsi per scontare la pena. Nel nostro Programma noi ci siamo impegnati a valorizzare sanzioni diverse dalla detenzione carceraria sia attraverso un maggiore utilizzo delle pene interdittive sia prevedendo sanzioni diverse come l'affidamento in prova, la detenzione domiciliare, i lavori socialmente utili, i lavori finalizzati al risarcimento del danno. Tutto questo serve anche, come voi avete più e più volte chiesto in questi anni, a evitare che si crei quella che voi stessi definite l'emergenza carcere". Mi riferisco a quelle situazioni di estremo degrado, davvero disumanizzanti, più e più volte denunciate nel recente passato da chi nelle carceri, proprio come voi fate, ci lavora quotidianamente, da chi è chiamato, per il ruolo che ricopre, come i parlamentari, i magistrati ed altri ancora, a verificarne lo stato e la correttezza della gestione, o da chi esprime con un'autorevolezza indiscussa il proprio giudizio morale.

La denuncia di una condizione quasi disumana dei nostri carcerati fu fatta propria da Giovanni Paolo II° che, nella sua visita al Parlamento italiano, richiamò le istituzioni a dar prova di una costante sollecitudine invitandole ad "un segno di clemenza" verso i detenuti costretti a vivere "in

condizioni di penoso sovraffollamento". Era il 14 novembre 2002. Già in precedenza, nel luglio 2000, il Papa aveva richiamato i giuristi a "riflettere sul senso della pena e ad aprire nuove frontiere per la collettività" e nel messaggio per la pace del 1997, aveva ricordato che "nessuna punizione può mortificare l'inalienabile dignità di chi ha compiuto il male".

Il degrado delle nostre carceri è stato descritto in modo sufficientemente dettagliato per non richiedere, in questa sede, che un paio di dati, utili ad affrontare, seppur brevemente, il tema dell'indulto. Una legge del Parlamento, approvata da 705 parlamentari, di maggioranza ed opposizione. Un provvedimento auspicato dal Programma di governo dell'Unione, laddove nel richiedere un nuovo codice penale si sollecitava l'assunzione di un'iniziativa di clemenza trasparente e chiara ben diversa da quella sorta di amnistia mascherata che l'ex Cirielli (su cui è intervenuta nei giorni scorsi la Corte Costituzionale), avendo dimezzato i termini di prescrizione, ha prodotto. Un'iniziativa di clemenza sollecitata anche dalle associazioni del volontariato penitenziario. Qualcuno di voi mi ha detto esplicitamente che "delle polemiche speculative che hanno sovrabbondato in questo periodo" non gli interessa granché. Perché voi, che avete toccato con mano lo stato di degrado al quale si arriva quando in carcere sono costrette oltre 60mila persone, mentre ce ne dovrebbero stare al massimo 43mila (questi i numeri del 31 luglio scorso), voi avete non solo saputo apprezzare il valore della parola clemenza ma soprattutto cogliere l'impossibilità, in quelle condizioni, della funzione di riscatto e recupero della pena.

La battaglia per la sicurezza sociale non si combatte d'altra parte mantenendo le carceri in condizioni disumane o moltiplicandone semplicemente il numero ma creando una zona di maggiore legalità attraverso una politica attiva dell'immigrazione, attraverso una politica attenta alle minoranze sociali in grado di creare lavoro e opportunità, accompagnamento alle fragilità sociali e, soprattutto, togliendo terreno all'illegalità e a chi le sfrutta, come le mafie e la criminalità organizzata.

E' dunque stata ispirata ad una scelta di civiltà la legge che il Parlamento ha approvato e che ha considerato l'indulto - che non significa, si badi bene depenalizzazione dei reati - come l'unico rimedio che potesse fungere da presupposto per il risanamento del sistema penitenziario.

Il ministro Mastella ha già fornito tutti i dati necessari a far chiarezza sulle cifre delle scarcerazioni e ha ricordato che il provvedimento del Parlamento esprime un'idea precisa di giustizia basata sulla certezza del diritto e sull'utilizzo del carcere come strumento da rivolgere contro la criminalità, non come rimedio, per altro transitorio, da utilizzare contro i disagiati con il rischio di peggiorarne la condizione.

Ma in questa sede, guardando al grande lavoro che attende noi tutti anche sul versante della giustizia, vorrei condividere con voi ancora un passaggio del messaggio di Giovanni Paolo II° per il giubileo nelle carceri: "siamo ancora lontani dal momento in cui la nostra coscienza potrà essere certa di aver fatto tutto il possibile per offrire a chi delinque la via di un riscatto e di un nuovo inserimento positivo nella società".

Io vorrei, proprio come voi, lavorare per fare qualcosa di più in questa direzione perché credo che siamo chiamati, nei nostri rispettivi ruoli, a fare questo. Solo così noi tutti potremo dire di avere assolto al nostro compito.



[torna all'indice](#)

Il Seac e le nuove prospettive

di Elisabetta Laganà

Ad un anno dall'ultimo convegno Seac "1975-2005: La società italiana e la riforma dell'Ordinamento penitenziario. Trent'anni di luci ed ombre. Quale futuro?" possiamo dire che

molte cose sono accadute. In prossimità del convegno è stata approvata la legge sulla recidiva, e poco dopo altre modifiche legislative sono state apportate. Prima dell'approvazione di queste modifiche molte voci si erano levate per manifestare contrarietà a questi indirizzi, volti a sanzionare prevalentemente l'area della cosiddetta detenzione sociale. Ormai da più parti si riconosce che il diritto penale deve restringersi, che altre forme di garanzia, di patti collettivi lo devono sostituire, dato che per alcuni gruppi sociali il carcere è divenuto ormai una normale tappa dell'esistenza.

L'impianto originario della riforma del '75, per molti aspetti innovativo, si è nel tempo svuotato dei suoi contenuti essenziali per la riabilitazione, cioè la costruzione di un vero rapporto con la persona, la ricostruzione della sua storia, la progettazione di un futuro. Di questo non va incolpata la riforma ma le politiche di attuazione di essa, rispondenti a pensieri diversi da quelli che ne hanno definito i fondamenti ed i principi. La recente approvazione dell'indulto, se ha sicuramente inciso sulla questione del sovraffollamento restituendo le condizioni minime di sopravvivenza logistica, non ha sostanzialmente risolto alcun problema: ai metri quadrati a disposizione non si sono aggiunti metri di dignità in più. Sappiamo che qualsiasi trattamento, per essere credibile, deve passare attraverso il rispetto della dignità della persona: un aspetto per tutti è la tipologia e carenza di spazio fisico a disposizione per ogni detenuto, fattori di scandalo e palese violazione del diritto.

Né si possono ritenere risposte accettabili alcune politiche di edilizia penitenziaria (con particolare riferimento a quelle che sostengono l'edilizia privata) per chi, come il volontariato della giustizia, ritiene che il vero investimento siano seri e realizzabili programmi di decarcerizzazione, l'applicazione delle misure alternative, una spendibile formazione professionale che promuova inserimenti lavorativi, condizioni essenziali per la riabilitazione. Ogni società che voglia garantire agli uomini la libertà deve assicurare loro le condizioni di dignitosa esistenza.

Se consideriamo l'azione educativa come un parametro irrinunciabile il bisogno non è quello di costruire più carceri, ma incrementare e rendere più efficaci le attività trattamentali.

Gli attuali scenari delle società contemplano l'esclusione di ampi settori della popolazione dal mercato del lavoro. Per poveri, disoccupati e migranti c'è l'emarginazione, oppure una politica punitiva penale che ha nel carcere un modello dominante di controllo sociale. L'esaltazione dei privilegi economici si pone difficilmente in accordo con la coesione sociale, e spesso questo rapporto crea fratture appunto rappresentate dall'esclusione.

Tuttavia, anche le risposte giocate unicamente sul tavolo della risocializzazione delle marginalità attraverso interventi di "presa in carico" di tipo assistenziale, nella fantasia che l'area della marginalità potesse progressivamente ridursi, hanno nel tempo mostrato il loro limite e rivelato un profondo errore strategico: le vere risposte richiedono percorsi di emancipazione non assistenzialistica, e devono realizzarsi all'interno dei circuiti vivi degli scambi sociali.

Il punto non è la critica alle politiche di assistenza in quanto tali, che hanno avuto l'indiscutibile merito di non lasciar andare alla deriva soggetti destinati all'emarginazione, ma l'analisi degli effetti distorti di queste pratiche. Dopo circa vent'anni si impone una riflessione: queste politiche, concepite come limitate nel tempo (e alla fine molto più costose di interventi strutturali) si sono stabilizzate in navigazioni di lungo corso. Limitarsi a queste significa rinunciare ad incidere sulle cause che impediscono il cambiamento che necessita invece di scelte dallo sguardo più ampio. Tra le misure intraprese per lottare contro l'esclusione vanno sostenute politiche più generali finalizzate ad un intervento preventivo e non solo riparatore degli effetti prodotti dalla disgregazione sociale. Già dagli anni '80 il Seac aveva evidenziato come la situazione carceraria rispecchiasse e mantenesse le contraddizioni e le differenze sociali della collettività, e che fossero soprattutto i poveri a ritrovarsi in carcere.

L'accesso al lavoro diventa un elemento essenziale del trattamento interno e necessità irrinunciabile all'esterno per condurre una esistenza dignitosa. In questo senso, il mancato sostegno alla Legge Smuraglia del 2000 che prevedeva agevolazioni contributive e sgravi fiscali per chi assumesse detenuti o ex detenuti, lungi da sembrare una "svista", sembra inquadarsi nella logica della riduzione delle possibilità sanzionatorie non detentive, rimarcando la riduzione della

soglia dei diritti per le fasce più deboli.

Naturalmente non tutte le soluzioni dei problemi sono riconducibili a risorse lavorative; laddove queste opportunità siano disponibili senza essere accompagnate e sostenute da relazioni con operatori del trattamento, volontariato, rete familiare, rischiano di essere vanificate da sentimenti di solitudine (paradossalmente più attivi al momento dell'uscita dal carcere) che producono scoraggiamento.

Il percorso per affrontare il diffuso disagio psichico nelle carceri non è agevole e privo di ostacoli. I sentimenti di fallimento e di solitudine, l'allontanamento da riferimenti affettivi aumentano smisuratamente i suicidi tentati e realizzati. Varie ricerche indicano il disagio psichico in aumento negli istituti di pena; si può pensare che tra i motivi ci sia quello dell'aumento delle carcerazioni di alcuni gruppi sociali, ma non bisogna dimenticarsi che il contesto carcerario in sé, la sua organizzazione, producono sofferenza psicologica. Del resto, è difficile pensare che il peggioramento delle condizioni di vita dovuto al sovraffollamento e quindi ad un'ulteriore decurtata risposta in termini di risorse educative e trattamentali non produca in sé disagio mentale.

L'obiettivo da raggiungere è la ricerca di un dialogo costante e produttivo fra tutte le professionalità coinvolte nella riabilitazione dell'autore di reato: i magistrati, la Polizia Penitenziaria, le varie figure trattamentali, il volontariato, gli Enti Locali e in particolare i servizi sociali, gli operatori della salute mentale; solo raggiungendo una vera collaborazione si può creare la sinergia che contrasti la passività indotta dall'internamento, tentando invece di attivare capacità e responsabilità.

L'efficacia del trattamento sta nel suo rendersi credibile, adeguato, coerente con i valori infranti dall'autore del reato; solo così potrà dimostrare la sua superiorità nei confronti dell'azione illegale. Purtroppo le operazioni "carceri aperte" più volte annunciate dai vari ministeri sono rimaste nelle idee o nella carta, e appare ormai chiaro che le logiche di separazione e di emarginazione spesso si rivoltano contro se stesse: anziché produrre sicurezza incrementano rabbia, vendicatività e disperazione, aumentano e slatentizzano patologie psichiatriche, come segnalano i numerosi atti di autolesionismo e i suicidi tentati e compiuti.

La riabilitazione può considerarsi effettiva solo quando l'autore del reato si riconnette ai valori sociali e morali della comunità partecipando attivamente alla sua vita. Le scelte coraggiose previste dalla riforma del '75 sono rimaste interventi sporadici e discrezionali di singoli coraggiosi operatori e amministratori. Sono invece necessari luoghi esterni, di lavoro e di vita.

La qualità della vita, il diritto al lavoro e alla salute, alla cultura, a relazioni terapeutiche e umanizzate sono tutti elementi concreti e determinanti per il trattamento e il reinserimento sociale. Servono per favorire nei reclusi atteggiamenti responsabili e forme di investimento positivo per la propria esistenza, in contrapposizione alle realtà di reclusione caratterizzate da emarginazione, violenza, ozio forzato. Il concetto di qualità della vita mal si declina con la persistente carenza di risorse degli istituti: un esempio per tutti, la cronica ed endemica mancanza di dotazione di oggetti necessari ad una dignitosa sopravvivenza (vestiario, generi per l'igiene, ecc). L'incontro con gli operatori, i volontari, laddove si struttura in modo continuativo e significativo, restituisce alla persona senso ed interesse per la propria storia, poiché l'entrata in carcere ne annulla il significato.

Le forme del controllo sociale possono essere altro dalle pene; possono divenire terreni concreti di emancipazione, di ricostruzione di rapporti vivi, in cui i pensieri e le parti abbiano la possibilità di confronti, anche di scontri, ma non di rimozioni.

Il Cardinale Carlo Maria Martini, nel suo libro "Sulla giustizia", ci ricorda il tema del superamento della centralità del carcere nell'ambito penale, e che la stessa situazione carceraria va ripensata nei suoi fondamenti e nelle sue finalità, proprio a partire dalle sue contraddizioni....tutti i cittadini sono chiamati ad assumersi gli oneri necessari per ridurre i fattori che favoriscono le scelte criminali e le zone d'ombra, economiche e sociali, dove la criminalità cresce e si propaga. Non bastano le leggi... bisogna anzitutto agire sulle persone, dall'interno delle persone, contrastando quel processo di massificazione che spersonalizza e aliena. Non ci può essere una vera giustizia

senza una reale cultura di pace, di accoglienza, di integrazione razziale; non ci può essere pace senza un nuovo ordine economico e sociale, più rispettoso del primato dell'uomo".

Il volontariato della giustizia ritiene che se colpa e pena, oltre che buio e dolore dell'anima, sono anche rapporti sociali, essi dovranno recuperare senso e valore; e questo difficilmente avviene nelle istituzioni totali. Si può restituire una dimensione costruttiva della pena come rapporto sociale e modificare il binomio pena-carcere, che ne restringe il significato, indirizzandosi verso programmi di giustizia riparativa.

L'osservazione sulla tipologia di fasce sociali che popolano con prevalenza le carceri impone una realistica riflessione: aumentano i migranti, i giovani adulti, i dipendenti da sostanze. Per quanto sia possibile ragionare su un potenziamento delle risorse socio-assistenziali è evidente che alcune soluzioni vanno ricercate a monte, e riguardano una globale e coraggiosa manovra legislativa. La sensazione è che alcuni diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e convalidati dalle convenzioni internazionali siano a volte rimossi, con particolare riferimento al carcere: il risultato di politiche sbagliate e contraddittorie ha prodotto 60.000 unità di reclusi negli istituti prima dell'approvazione dell'indulto. L'approvazione della ex-Cirielli, la mortificazione della Gozzini, l'aumento diffuso di penalità hanno portato il sistema ben lontano dalla funzione rieducativa prevista dalla pena e dalla Carta Costituzionale, con gravi effetti nocivi per la prevenzione, dato che l'aumento delle carce-razioni e degli istituti non determina più sicurezza.

Sappiamo che una presenza attiva degli operatori della salute mentale nel territorio può tempestivamente riconoscere i fattori di rischio e i segnali di crisi, prodromici ad eventi drammatici che sfociano talvolta in gravi fatti; e che gli stessi operatori, laddove presenti in maniera non sporadica (come prevalentemente avviene negli istituti di pena) possono ridurre l'insorgenza e il peggioramento di patologie psichiatriche annullando la pratica dei trasferimenti in Ospedale Psichiatrico Giudiziario.

Sappiamo inoltre che, nel caso delle tossicodipendenze l'introduzione di tempestive misure sociali, di attenzione ai minori, alle famiglie possono diminuire gli ingressi in carcere, che sono un'ulteriore ferita di una storia iniziata molto prima.

Come è evidente che il dibattito dominato dai temi della sicurezza e le linee guida delle attuali leggi convergono sostanzialmente nel delineare una politica di rifiuto dell'immigrazione. Nella attuale normativa la visione del migrante, come soggetto potenzialmente pericoloso per l'ordine pubblico, conduce a una esasperazione di stampo segregazionistico degli istituti, preordinati alla gestione dell'immigrazione irregolare.

Queste logiche sono stridenti con alcune sentenze della Corte Costituzionale che, pochi mesi fa, si era chiaramente espressa: sui diritti fondamentali non può esserci un trattamento diverso tra nativi e migranti.

Noi auspichiamo che l'attuale Commissione di riforma del Codice Penale proceda verso scelte che spostino il fulcro dell'impianto sanzionatorio dal carcere e che lo svincolino, per quanto è possibile, dalla questione sociale per restituire i soggetti ai veri riferimenti. Modificare il sistema sanzionatorio penale con interventi di correzione estemporanea, non organici, sarebbe un'occasione persa ed un'ulteriore inutile procrastinare le riforme necessarie.

Nel quadro delle politiche per le riforme è necessario citare inoltre il progetto Margara sul nuovo Ordinamento Penitenziario; il progetto contiene proposte innovative, elaborate da un illustre addetto ai lavori esperto ad "organizzare la speranza".

Queste proposte si fondano su dati oggettivi: l'applicazione delle misure alternative dimostra che il tasso di recidiva per chi viene dimesso dal carcere senza averne usufruito è del 70% circa, mentre si riduce fortemente per chi ne ha beneficiato.

Una coraggiosa inversione di tendenza non può ovviamente riguardare solo il legislatore: noi tutti siamo chiamati ad esprimerci su una concezione penale rinnovata, capace di uscire dall'unico sillogismo carcere-pena. E' solo tenendo aperta l'analisi derivante dal pensiero del volontariato della giustizia e di tutte le componenti sociali che esprimono un'idea diversa da quella di pratiche istituzionali cristallizzate che la questione penale potrà uscire dal ristretto ambito del carcere per rovesciarsi nel sociale.

Dopo la fase di emergenza determinatasi nel momento di approvazione dell'indulto, è stato convocato un tavolo di lavoro presso la sede del Ministero della Solidarietà Sociale, a cui hanno preso parte rappresentanti dei Ministeri del Lavoro, della Giustizia, degli Interni, della Salute, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, dei sindacati e delle associazioni che si occupano di carcere ed ex detenuti. In quella sede sono stati stanziati diciassette milioni di euro per il reinserimento di chi esce dal carcere, distribuiti tra Ministero del Lavoro, Ministero della Solidarietà Sociale, Ministero della Giustizia (fondi della Cassa delle Ammende), con l'obiettivo di garantire le risorse per realizzare una politica di reinserimento degli ex reclusi.

E' stato così costituito un tavolo per le iniziative rivolte a chi viene dimesso dal carcere; ma è necessario che non rimanga un evento sporadico e che coordini, in maniera permanente, gli interventi volti al reinserimento. Enti Locali, Terzo settore e Volontariato possono collaborare a un potenziamento di strutture per l'accoglienza, ma anche a soluzioni meno provvisorie e più stabili nel tempo, per far sì che non si spengano i riflettori e che la fase di emergenza lasci il posto a politiche strutturali di ampio respiro e periodo senza ritornare alla drammatica fase precedente.

Chiunque operi in questi ambiti sa che il passaggio dalla carcerazione al territorio, per chi non dispone di risorse relazionali e concrete, può rivelarsi più drammatico della detenzione stessa e, di fatto, ricolloca la persona nelle precedenti condizioni di marginalità che hanno originato il reato. Particolarmente critica è la situazione degli immigrati, una parte dei quali sono stati trasferiti nei Centri di Permanenza Temporanea, concedendo loro poche alternative se non il rientrare nel lavoro nero o nei percorsi illegali.

Anche la recente convocazione, dopo alcuni anni di interruzione, della "Commissione Nazionale Consultiva del Ministero della Giustizia per i rapporti con le Regioni, gli Enti Locali e il Volontariato", si inserisce nelle giuste iniziative della programmazione e valutazione degli interventi e delle politiche sia a livello nazionale che locale. Questa Commissione, punto di incontro tra Stato, Regioni, Enti locali e Volontariato può riprendere il suo proficuo lavoro che ha prodotto risultati come i Protocolli di Intesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, le Regioni e il Volontariato, protocolli tra Regioni e Provveditorati regionali e Centri per la Giustizia Minorile.

Il decentramento alle situazioni locali, compatibilmente con i vincoli dell'organizzazione generale, è una fase necessaria per ridurre la centralità verticistica, per incidere sulle caratteristiche dei territori e per non predisporre soluzioni generiche che, seppur corrette in linea generale, non rispecchiano le specificità locali.

L'art.19 della L.328/2000, espressamente dedicato ai Piani di zona, prevede in più punti la partecipazione dei soggetti del Terzo settore; particolare rilievo è attribuito al volontariato, a cui viene assegnato un ruolo specifico rispetto agli altri soggetti non lucrativi, non avendo il vincolo di dover regolare il conflitto di interessi derivante dalla gestione di servizi. In questo senso il volontariato può esercitare liberamente la sua funzione di controllo disinteressato e di partecipazione intesa come atto di corresponsabilità sociale.

È necessario che si affermi una cultura che sostenga l'intervento del volontariato non come attività sporadica o discrezionale, ma come funzione inalienabile nel processo riabilitativo dei detenuti, con la pari dignità di uno spazio operativo integrato alle istituzioni, senza sterili contrapposizioni da parte dei soggetti coinvolti, che devono mantenere una capacità autocritica, un dialogo costruttivo e non autoreferenziale. Anche se, in questa dialettica, non sempre il volontariato si è attivato in modo adeguato per far valere il ruolo riconosciuto dalla legge.

Nelle situazioni in cui il trattamento riabilitativo non viene attuato la tentazione del volontariato è quella di buttarsi completamente nel servizio, accettando deleghe non proprie pur di risolvere i bisogni dei detenuti. E' fondamentale che invece ci si interroghi sul proprio ruolo con la consapevolezza che un volontariato strumentalizzato, che copre le carenze dell'amministrazione, rischia di assumerne le caratteristiche di rigidità e abdica alla sua funzione di stimolo per una piena applicazione della responsabilità istituzionale.

Infine si individuano alcuni passaggi istituzionali non più derogabili: la revisione delle ultime leggi

approvate (ex-Cirielli, Bossi-Fini, Fini-Giovanardi, Meduri), la riforma della sanità penitenziaria (legge 230/1999) ed il passaggio delle competenze al S.S.N.; l'attuazione del regolamento penitenziario del 2000, una maggiore attenzione alle madri e soprattutto ai bambini reclusi. E' di questi giorni la nomina del nuovo Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. L'auspicio è che questa gestione si configuri in modo sostanzialmente discontinuo dalla modalità centralizzata che tende a caratterizzare il Dipartimento. Si dovrebbero privilegiare scelte orientate al potenziamento del trattamento (vera prevenzione della recidiva), che promuovano una pratica orientata verso soluzioni umanamente rispettose del reo ma anche della vittima, tracciando un solco che divida il vero penale dal sociale e che la detenzione sociale ritorni ad essere prevalentemente competenza degli Enti Locali. Una coraggiosa inversione di rotta non può che costituire un investimento per il futuro in termini di vere risposte alla popolazione reclusa. Per concludere: il Seac, attraverso questo convegno, ribadisce la necessità di cultura, confronto e conoscenza come strumenti per il cambiamento, nella convinzione che si fa cultura soltanto nel momento in cui si cambia la realtà.



[torna all'indice](#)

"La riforma penale e le nuove prospettive"

di Alessandro Margara

Il titolo del vostro incontro parla di prospettive. Ci sono e sono prospettive di cambiamento? Indubbiamente il dopo-indulto ha creato una nuova situazione, un carcere liberato dal sovraffollamento, sceso a un numero gestibile di persone presenti, le misure alternative quasi tutte azzerate. Questi sono gli aspetti nuovi, ma ce ne sono anche di vecchi. Non sono state rimosse le leggi che avevano riempito il carcere. Si è molto enfatizzato il discorso che il carcere si sarebbe riempito rapidamente con quelli che ne erano usciti, ma in sostanza questo è avvenuto in misura molto modesta ed è stato contenuto da quelli che, per effetto dell'indulto, continuavano a uscire (quelli, cioè, che, al momento dell'indulto, avevano residui pena superiori a tre anni, ma che, progressivamente, vanno sotto tale limite). Invece, continuano a entrare i soliti clienti, immigrati, tossici e altri disperati con problemi psichici e sociali, per effetto dell'operare delle solite leggi: la Bossi-Fini, già nota per i suoi effetti (nel 2005 gli stranieri arrestati erano aumentati di circa 10.000 rispetto all'anno precedente, mentre gli italiani erano diminuiti di circa 2.000), la ex-Cirielli e la Fini-Giovanardi, approvate negli ultimi mesi di Berlusconi, di cui si erano preveduti, ma non ancora calcolati gli effetti, che ora stanno diventando evidenti. Quelle leggi, che avrebbero dovuto essere subito levate di mezzo, sono ancora lì. Perché il nuovo governo non ha le maggioranze sicure o perché sono poco sicure le convinzioni di quello stesso governo? Da questo dipende se ci sono davvero oppure no reali prospettive di cambiamento.

Lasciamoci, pertanto, questa grossa riserva alle spalle e tiriamo avanti, con la speranza, abbastanza fievole, che le cose cambieranno e vediamo come.

I temi sono noti: nuovo codice penale; nuova legislazione in materia di immigrazione e di dipendenze, abrogando le leggi già ricordate, come già detto; e, se ce ne sarà la possibilità, nuova legislazione penitenziaria: migliorata, ovviamente.

Il nuovo codice penale

La pena detentiva come extrema ratio.

Il nuovo tentativo, affidato alla Commissione Pisapia, il cui presidente ha chiarito a questo convegno le linee su cui la commissione si è mossa, di arrivare finalmente a un nuovo codice penale, che sostituisca il codice fascista Rocco, giunto in salute a 77 anni, questo tentativo, dunque, si muove da un principio: la pena detentiva deve essere la extrema ratio, l'estremo rimedio previsto

per i casi più significativi. Questo principio deve essere servito da due sistemi: uno riguarda l'adozione di regole più rigide sulla adozione della pena detentiva e sulla determinazione della sua entità e l'altra riguarda l'affiancamento alla pena detentiva di pene diverse e alternative da applicare fino dalla sentenza.

I due sistemi sono legati: tanto più si stringe l'area della pena detentiva, tanto più si allarga corrispondentemente l'area delle pene alternative, anche se un qualche spazio potrà restare alla pena pecuniaria, che ha, però, caratteristiche proprie, che renderebbero troppo complicato il nostro discorso.

Cosa dire della pena detentiva come *extrema ratio*? Che rientra spesso fra i buoni propositi che sovente non si riescono a tradurre in atto. Questo principio si accompagna ad altri due principi: quello della certezza della pena e quello, connesso a questo, della sfiducia nel trattamento penitenziario e della conseguente sfiducia nella finalizzazione riabilitativa della pena detentiva. Queste posizioni hanno già avuto applicazione in altri paesi. Pavarini osservava in proposito: "Le aspettative suscitate perché la certezza della pena potesse coniugarsi con il criterio ispiratore del carcere come *extrema ratio* si sono dimostrate assolutamente infondate: sono aumentati i tassi di carcerizzazione, in particolare in ragione di una maggiore severità delle pene irrogate nella fase giudiziaria: le condizioni del carcere sono ulteriormente peggiorate" (da "Il vaso di pandora", pg. 144-145, *Ist. Enciclopedia Italiana*, 1997). Negli USA la critica al sistema della indeterminate sentencing - secondo il quale nella sentenza si indicava una pena da eseguire tra un minimo e un massimo, affidando alla autorità penitenziaria amministrativa la funzione di determinare il momento della scarcerazione, avuto riguardo alla risposta del condannato al trattamento in carcere - è stato all'origine del vertiginoso aumento dell'area della detenzione (da primato mondiale), a cui si è accompagnato il ritorno della fiducia nella pena detentiva di puro contenimento e di nessuna finalizzazione riabilitativa: il contrario, cioè, della *extrema ratio*. In questo quadro, la sentenza di condanna doveva essere determinata secondo criteri molto rigorosi, quella pena inflitta doveva essere eseguita e nessuno spazio rimaneva nella fase esecutiva per interrompere, prima del tempo stabilito in sentenza, la permanenza in carcere dell'interessato. Si rischia lo stesso sviluppo? Un dubbio potrebbe sorgere se si fa riferimento alle commissioni che hanno lavorato per stabilire i principi del nuovo codice penale, particolarmente quella Pagliaro (92-93) e quella Grosso (98-99). Nelle relazioni di tali commissioni, si riduceva la discrezionalità del giudice che emetteva la sentenza, dandogli spazi più limitati e rigorosi, e si limitavano fortemente gli spazi di flessibilità in sede esecutiva, cioè la possibilità della magistratura di sorveglianza di concedere misure alternative alla pena detentiva. Ma il presidente Pisapia ha escluso il rischio che le vie scelte dalla nuova commissione, da lui presieduta, possano innescare un processo di ricarcerazione quale quello verificatosi in altri sistemi penali. Se è possibile che un maggior rigore nella adozione e della determinazione della pena detentiva porti a un leggero rialzo delle pene medie, il ventaglio di pene diverse da quella detentiva dovrebbero portare al deciso contenimento dell'area del carcere e a una forte diffusione degli interventi penali alternativi al carcere. Dunque, la novità è rappresentata da queste pene alternative, che non escluderebbero, però, la possibilità di misure alternative durante la esecuzione della pena detentiva, anche se con qualche revisione del sistema attuale.

Le pene alternative in sentenza.

Ci sono stati tentativi per la introduzione della possibilità di inflizione di tali pene alternative in sentenza. Il primo è stato quello che ha portato alla introduzione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva: semidetenzione, libertà controllata e pena pecuniaria sostitutiva: legge 24/11/1981, n. 689. Il secondo è stato quello relativo al sistema sanzionatorio stabilito per la competenza penale del giudice di pace dal Decr.legisl. 28/8/2000, n. 274. In tali occasioni, rimaneva molto modesta la rilevanza dei reati per cui si prevedeva il sistema sanzionatorio senza detenzione e, comunque, alla fine, in caso di violazione del sistema non detentivo, subentrava la applicazione di quello detentivo.

Comunque, nella presenza di questi tentativi, il numero delle pene detentive inflitte è egualmente aumentato in modo molto rilevante fino a determinare un sovraffollamento senza precedenti del

carcere. E infatti, l'altro grande tema per un sistema significativo di pene alternative a quella detentiva è l'efficacia dello stesso di ridurre l'area della detenzione. Le pene alternative indicate non hanno sortito quindi alcun effetto sul contenimento della pena detentiva.

Ora, la previsione di pene alternative in sentenza è uno dei punti più significativi del progetto di nuovo codice penale, anche perché dovrebbe consentire di difendere il principio di fondo della pena detentiva come *extrema ratio*.

Voglio porre in evidenza, però, che le misure alternative in sentenza pongono una serie di problemi, di non facile superamento, sempre se si voglia incidere sulla dimensione dell'area della detenzione. Prescindo dal problema di quali debbano essere tali misure, del loro contenuto. Va bene prevedere le misure alternative in sentenza, ma si devono evidenziare i non pochi problemi che si pongono.

Metto in ordine tali problemi con riferimento: alla previsione delle pene alternative; alla applicazione delle stesse; alla esecuzione delle medesime.

La previsione delle pene alternative in sentenza.

Primo problema. E' quello dell'equilibrio fra la previsione delle pene alternative in sentenza e quella delle misure alternative nell'esecuzione. Si è già fatto un accenno in precedenza, che qui, viene ulteriormente specificato.

La relazione della Commissione Pagliaro per la individuazione dei principi di un nuovo codice penale, ed anche l'aggiornamento della stessa da parte della Commissione Grosso, partivano da una preoccupazione teorica lodevole: quella della riduzione della discrezionalità nella determinazione della pena e della sua effettività, preoccupazione, però, pericolosa per la flessibilità della pena in *executivis*, che la bozza Pagliaro si preoccupava esplicitamente di limitare (parlo qui solo di questo perché mi sembra che un altro rischio riguardi la pena, che diventa troppo rigida per la infinita varietà e rilevanza delle trasgressioni: questo è, però, un tema non pertinente).

Ma la flessibilità della esecuzione della pena nella esecuzione, a cura della magistratura di sorveglianza, è affermata costituzionalmente. Eppure, nella bozza Pagliaro, c'era una disposizione specifica che ridimensionava radicalmente l'intervento della magistratura di sorveglianza nella esecuzione.

Pertanto: pene alternative in sentenza, sì, ma non a scapito e con la funzione di limitare o escludere le misure alternative in *executivis*.

Secondo problema. In quale ambito applicare le pene alternative? Si avrà il coraggio di applicarle alla casistica che interessa realmente il carcere o no? Serviranno, quindi, a limitare l'area della detenzione o no? Ad esempio il sistema sanzionatorio non detentivo del giudice di pace non riguarda fatti che portano generalmente in carcere, ma, se vi è violazione delle regole esecutive, porta ad una condanna a pena detentiva da parte del tribunale. Al limite, cioè, può incrementare il ricorso alla pena detentiva, anziché ridurlo.

Terzo problema. Come decidere sulla opportunità o meno delle pene alternative? Quando si è in esecuzione pena abbiamo un quadro della situazione dell'interessato e della sua disponibilità a certe soluzioni; e questo accade anche se la persona è libera (pena sospesa in attesa decisione su modalità esecuzione ai sensi della legge Simeone).

Ma nel processo che porta alla sentenza manca il discorso sulla situazione di vita dell'interessato, sulle sue possibilità e le sua volontà di sfruttarle. Sarà una decisione al buio?

La fase della applicazione delle pene alternative.

Il problema della applicazione della pena alternativa è che questa, come abbiamo accennato qui sopra, presuppone una definizione concreta, legata ad una situazione concreta, riferibile ai singoli casi e desumibile dagli stessi (almeno così si suppone pensando a pene alternative analoghe alle misure alternative in fase di esecuzione o anche alle sanzioni sostitutive note). Tutte queste operazioni, nella applicazione in sede esecutiva, si svolgono dinanzi alla magistratura di sorveglianza, con strumenti di accertamento e procedure appositi. Ma se le misure alternative sono applicate in sentenza sarà necessario pensare a due momenti: quello del riconoscimento della responsabilità e quello della definizione delle modalità concrete della sanzione.

Il discorso si fa complicato e si possono prevedere tre tipi di modalità applicative:

- un primo tipo che prevede sanzioni predetermi-nate anche negli aspetti concreti, un tipo possibile, ma che farà riferimento, di solito, a comportamenti che violano situazioni specifiche e che saranno limitati a una casistica normalmente non alternativa alla pena detentiva: pensiamo alla sanzione relativa a non frequentare gli stadi o a sanzioni analoghe;
- un secondo tipo di sanzione, diverso e autonomo dalla pena detentiva, che ha però sempre il problema della definizione in concreto e il connesso problema di chi la debba compiere. Non è escluso, comunque, che si possa anche costruire un sistema di sanzioni predeterminate per fatti che è possibile sanzionare con pena detentiva e che possono riguardare attività lavorative svolte nell'interesse pubblico;
- un terzo tipo che prevede una pena, come accade nelle sanzioni sostitutive, che si definisce in alternativa ad una pena detentiva e che ha bisogno, come appunto nelle misure alternative, di una fase di determinazione concreta distinta e separata (affidata, per le sanzioni sostitutive, quando la sentenza è definitiva, al magistrato di sorveglianza). E allora: la pena alternativa è inflitta senza conoscere la concreta situazione in cui si interviene e, comunque, senza sapere anche quando e chi opererà per la definizione delle modalità applicative concrete. E potrà anche accadere che, al momento della definizione delle modalità esecutive della pena alternativa, questa si manifesti di difficile o anche impossibile attuazione.

Come si risolve il problema che si può chiamare della bifasicità della applicazione operativa della misura alternativa data in sentenza?

O la definizione viene rimessa al magistrato di sorveglianza, come nelle sanzioni sostitutive, un intervento abbastanza burocratico ed esecutivo.

O presso gli uffici giudiziari si realizza un centro di servizio sociale che fa una relazione ad hoc e consente al giudice di dare in sentenza le indicazioni utili (qualcosa del genere succede in Francia). Ma quando questo deve accadere? Prima della sentenza no, altrimenti il giudice dovrebbe avere la relazione in tutti i processi con possibilità di pena alternativa. Allora: dopo la sentenza, con una ordinanza successiva. E' complicato, ma possibile. Il giudice di cognizione gradisce? Gradisce un ufficio di servizio sociale presso di sé? Sono novità, ma praticabili, anche se non susciteranno entusiasmi. Di qui, a mio avviso, il dubbio sulla frequenza del ricorso a queste soluzioni.

O si accetta che sia un ufficio operativo, non giudiziario, come potrebbe essere, appunto, un centro servizio sociale o qualcosa del genere, che svolge questa operazione secondo le indicazioni che il giudice darà in sentenza, stabilendo condizioni, come per la sospensione condizionale, che, se non accettate o possibili, determineranno il venire meno della misura alternativa: la soluzione, però, funziona solo quando è stabilita sia la sanzione detentiva che la misura alternativa alla stessa.

Conclusione: la applicazione della misura alternativa in sentenza presenta vari problemi, complessi anche se non insolubili.

La fase della esecuzione delle misure.

Anche qui si pongono problemi complessi.

Primo problema: la gestione concreta delle misure.

Occorrerà, da un lato, una sede operativa che svolge le funzioni di controllo-sostegno (credo inevitabili entrambe). Potranno essere gli organi penitenziari esistenti o un organismo a sé. Via rischiosa: affidare a organi di polizia.

Dall'altro lato, occorre un organo che dia autorizzazioni dinanzi a particolari evenienze e che eventualmente dia permessi o licenze, se previsti (perché escluderli?). Può essere lo stesso giudice che ha concesso la misura? L'esperienza per le autorizzazioni negli arresti domiciliari non è esaltante. Si ritorna al magistrato di sorveglianza?

Secondo problema: chi interviene se l'andamento della misura è negativo? Ventaglio di soluzioni, fra le quali scegliere.

Come si concludono le pene alternative

Ultimo e più grave problema: quali risposte all'andamento negativo della misura? Una volta identificato l'organo giudiziario che deve intervenire, che cosa tale organo potrà e dovrà fare? Prima ipotesi: se l'alternativa è già determinata, come nelle sanzioni sostitutive o nella sospensione condizionale della pena, non ci sarà che revocare la misura alternativa. Ci saranno i problemi sul se e il quanto valutare la parte di misura alternativa espiata (nella sospensione condizionale non è considerata; lo è, invece, nelle sanzioni sostitutive; per le misure alternative in executivis, esiste giurisprudenza costituzionale al riguardo).

Seconda ipotesi: se l'alternativa ha una vita autonoma, si tratta di chiederci se si debba avere un intervento e quale possa essere: si deve tornare alla detenzione o no? E se no, si può fare qualcosa?

Per non tornare alla detenzione, si può prevedere (ispirandoci alla revoca dell'affidamento in prova, ma senza fare rivivere la sanzione detentiva), che ci sia una rideterminazione di una parte aggiuntiva della sanzione, eventualmente con prescrizioni più severe.

Un'osservazione finale.

Dubito che con la prima soluzione si riduca l'area della detenzione. Sarebbe meglio con la seconda, nel caso si scelga di non tornare alla detenzione. E' vero che, nell'ottica delle bozze di progetti di nuovo codice penale, il problema era quello di cercare nuove soluzioni sanzionatorie per attuare il principio della pena detentiva come extrema ratio. Se però non ci si preoccupa di chiarire che alla pena detentiva non si deve tornare anche se le cose non vanno bene nella esecuzione della pena alternativa, allora la pena detentiva cacciata dalla porta rientrerà dalla finestra delle revoche e il carcere continuerà implacabile a imperversare.

Un discorso a parte: lavori nell'interesse pubblico.

E' una possibile sanzione, già presente nella legge n.689/81 sulla depenalizzazione e nelle sanzioni sostitutive della pena detentiva ivi previste, poi anche inserita (art. 54) nel decreto legislativo n.274/2000 sul giudice di pace. Credo che, per fare funzionare questa sanzione, che, allo stato, non funziona - tanto che le sue applicazioni sono rarissime - bisogna risolvere alcuni problemi.

Il primo è che deve esistere un sistema disponibile perché la esecuzione della sanzione sia possibile: un sistema che interessi enti pubblici o terzo settore (le applicazioni esistenti riguardano in genere questa seconda soluzione).

Il secondo problema è che si abbandoni la struttura della sanzione costruita dalle leggi indicate: le norme relative sono abbastanza equivoche. Tale struttura prevede che la sanzione è espiata a giorni, calcolando solo quelli in cui si presta il lavoro di pubblico interesse; di regola le sei ore di lavoro necessario sono prestate in un giorno alla settimana, possono essere però articolate in periodi di due ore giornaliere e, quindi, interessare tre giorni alla settimana. Sarebbe, credo, più efficace prevedere che la durata della sanzione sia misurata sul tempo complessivo, come ogni altra pena temporanea, magari aumentando le ore dedicate nella settimana all'impegno di lavoro. Sotto questo profilo, si potrebbero anche distinguere due ipotesi di sanzione: una con impegno parziale e una con impegno totale (la misura delle sanzioni potrebbe essere diversa e quella con impegno totale di lavoro potrebbe riguardare le ipotesi di maggiore gravità), per la quale prevedere anche la fruizione dal carcere, come nei vari progetti di legge relativi al programma di reintegrazione sociale, per il quale un giorno di lavoro vale la espiazione di due giorni di pena detentiva.

Il terzo problema riguarda la sottolineatura della gratuità del lavoro, ma la previsione della copertura delle spese di assicurazione, di trasporto e di alimentazione nel caso dell'impegno lavorativo totale.

Sulle pene alternative in sentenza, una conclusione: nel prevederle, si dovrebbe tenere conto dei molti problemi che si sono evidenziati e prevedere anche, di conseguenza, le indicazioni necessarie per il loro superamento.

Gli altri interventi in materia penale.

Si è arrivati alla conclusione che occorre tornare ad una politica sociale, interessata a risolvere i problemi sociali con strumenti sociali e che per far questo bisogna liberarsi dalla alluvione penale

che ha fatto dimenticare questa politica. Abbiamo visto, in particolare, che sono identificate le fonti dell'alluvione: la legislazione sulla immigrazione di cui alla legge Bossi-Fini e quella sugli stupefacenti di cui alla rovinosa Fini-Giovanardi. Modificare questa legislazione è fondamentale: se non la si cambia, non si esce fuori dalla spirale di crescita e dobbiamo essere avvertiti che un'altra onda di piena sta arrivando: quella provocata dalla legge Cirielli, per la quale l'unica cosa sensata è la sua abrogazione non appena possibile.

Questo convegno, per quanto credo, vorrebbe aprirsi, nel parlare di prospettive e di nuove politiche penali, anche a una rivisitazione dell'ordinamento penitenziario e di alcune materie connesse. Se le cose stanno andando come stanno andando le frontiere sono sempre più anguste e sempre più chiuse. Deve cambiare il contesto nei termini che si sono indicati, ma una volta che il contesto è cambiato, è importante intervenire anche sulla legislazione penitenziaria e aprire la stessa a regole nuove, capaci di cambiarla.

Per queste, ci sono due aspetti importanti, che non vanno dimenticati e riguardano due materie connesse. Dopo trenta anni dalla entrata in vigore della legge penitenziaria per gli adulti e della sua applicazione transitoria ai minori, bisogna arrivare rapidamente ad un ordinamento penitenziario minorile. E dopo decine di anni che se ne parla, bisogna anche pensare ad una legislazione che superi gli ospedali psichiatrici giudiziari con un intervento specifico, ma radicalmente diverso dall'attuale, intervento che potrebbe anche eliminare le altre misure di sicurezza detentive, come hanno previsto i precedenti progetti di modifica del codice penale e come credo stia facendo anche quello portato avanti dalla Commissione Pisapia.

Una nuova legislazione penitenziaria.

Ciò, però, di cui voglio parlare oggi, più dettagliatamente, è di un progetto di nuovo ordinamento penitenziario. Certo non si cambia la realtà del carcere per decreto, ma ci vuole anche il decreto: almeno per rompere i punti nodali della resistenza alla applicazione della Costituzione e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia. Spiego quanto ho detto sinteticamente. Perché, dunque, un nuovo ordinamento penitenziario?

E' utile, intanto, un riordino formale, fra norme aggiunte in svariati interventi ed altre ormai inoperanti. Ma ancor più occorre un riordino sostanziale per ritrovare il filo di un discorso unitario, che interventi diversi e spesso contrastanti hanno oscurato. E il filo del discorso è quello che è stato difeso nelle tante sentenze costituzionali succedutesi negli anni, non sempre osservate e rese operative, sentenze che ribadiscono la finalità riabilitativa della pena, enunciata dall'art. 27 della Costituzione.

Ciò che è anche essenziale è di dare coerenza, rispetto alle linee costituzionali, al sistema organizzativo della istituzione penitenziaria. Questa, per vari condizionamenti legati alla storia del nostro paese in questi anni, ha guardato al carcere nei suoi aspetti di sicurezza, mortificando quelli riabilitativi. Occorre tornare a dare spazio e risposte a questi per fare della istituzione penitenziaria quello che la legge costituzionale e quella ordinaria vogliono.

Necessaria, quindi, una ristrutturazione del sistema degli istituti e di quello del personale penitenziario, in coerenza con la quale devono: essere riconosciuti i diritti dei reclusi, essere offerti strumenti di garanzia del rispetto degli stessi, essere curata la efficacia degli spazi alternativi alla detenzione, anche al fine di contrastare la dinamica di crescita del carcere negli anni più recenti.

E ancora una ragione: raccogliere e dare spazio a tutte le voci che si sono levate in questi anni perché il sistema penitenziario cambi in positivo per chi lo subisce: voci di operatori dentro e fuori del carcere, della vasta area del volontariato e di quella della riflessione politica e scientifica in materia. Tutte queste voci, pure accanto ad altre che disperano, esprimono una speranza di cambiamento del carcere. Bisogna organizzare quella speranza. E' quello che si è cercato di fare. L'articolato di questo nuovo ordinamento penitenziario è diviso in cinque titoli, che individuano i temi generali:

Titolo I°:

Trattamento penitenziario e diritti dei detenuti e degli internati. Titolo II°: Misure alternative alla pena detentiva, esecuzione di altri trattamenti sanzionatori penali e magistratura di sorveglianza. Titolo III°: Disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria. Titolo IV°: Il reinserimento sociale. Titolo V°: Disposizioni finali e transitorie.

Si tratta di esaminare in estrema sintesi il contenuto degli articoli compresi nei singoli titoli.

Il titolo I°. La chiave di lettura complessiva di questa parte del progetto è la seguente.

Nell'ordinamento penitenziario attuale si stabiliscono obblighi della amministrazione penitenziaria circa le caratteristiche degli istituti e del regime di vita che deve essere assicurato negli stessi, nonché del trattamento generale per tutti i reclusi e di quello individualizzato nei confronti di condannati ed internati. Tali obblighi sono restati, però, largamente inadempiti. Si tratta, allora, di imboccare la strada del riconoscimento di specifici diritti dei reclusi e di fornire strumenti di garanzia per il rispetto degli stessi. In tal modo si dà anche esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 26 dell'11/2/1999, che indica nel reclamo al magistrato di sorveglianza, adeguatamente giurisdizionalizzato (dopo 6 anni non è stato ancora dato corso a tale pronuncia), lo strumento per la garanzia dei diritti dei detenuti e internati. Enunciare tali diritti diviene il primo passo per una loro effettiva garanzia. Tale enunciazione va, ovviamente, accompagnata dalla definizione della procedura giurisdizionale perché i diritti, una volta riconosciuti, siano anche protetti. E' connesso a questi profili il rilancio di un nuovo ordinamento penitenziario minorile e alcune disposizioni specifiche che esplicitano pronunce costituzionali in quella materia.

Vi sono diritti che riguardano il trattamento generale per tutti i reclusi, i principali fra i quali sono il diritto ad una vita attiva, anziché chiusa in cella per quasi l'intera giornata, come oggi accade per buona parte dei detenuti, una vita impegnata in varie attività; il diritto ad una alimentazione adeguata; il diritto alla cura della salute.

E vi sono, poi, altri riconoscimenti relativi al diritto al trattamento individualizzato, finalizzato alla riabilitazione dei condannati e degli internati e alla preparazione e attuazione di percorsi per il loro reinserimento sociale. Questo vuol dire riconoscimento dei diritti di essere ammessi alle attività trattamentali: istruzione, lavoro e formazione professionale, attività culturali, ricreative e sportive, possibilità di espressione della propria fede religiosa e di partecipazione alle pratiche relative, agevolazione delle relazioni familiari. Nel quadro delle relazioni familiari, rientra il riconoscimento del diritto alla affettività, già previsto da altri progetti di legge: diritto, quindi, a restare con i propri familiari, fino ad una intera giornata, in idonee strutture degli istituti e senza controllo del personale. In tal modo, nel quadro del recupero di un tempo, se pur breve, di incontro libero (con gli ovvi limiti di questa libertà) con la famiglia, può trovare soluzione anche il problema della sessualità. Tale diritto, come altre possibilità trattamentali, viene riconosciuto anche ai detenuti non definitivi.

E' stata riservata particolare attenzione alla materia dei colloqui e della corrispondenza telefonica, nonché a quella dei permessi fuori dal carcere e in particolare di quelli già chiamati "permessi premio", che vengono ribattezzati "permessi di risocializzazione": si prevede, per questi, una fruizione più piena.

La fase detentiva ha così la possibilità di essere quella in cui si prepara e si avvia una prima sperimentazione dei percorsi di reinserimento sociale, che potranno trovare poi, nella fase delle misure alternative alla detenzione, la sperimentazione conclusiva, con l'accompagnamento, il sostegno e il controllo degli organi penitenziari, nonché della rete sociale dei servizi e del volontariato, che deve avere trovato già il suo coinvolgimento nella fase della osservazione e del trattamento in carcere.

La parte finale di questo titolo I° è dedicata al regime penitenziario e qui trovano posto, accanto alle disposizioni relative alle perquisizioni, al regime disciplinare e ai trasferimenti, anche quelle sul sistema giurisdizionalizzato di reclamo al magistrato di sorveglianza di cui si è detto all'inizio.

Il titolo II° è articolato in tre parti, dedicate alle misure alternative, alla esecuzione delle sanzioni diverse da quella detentiva e alla magistratura di sorveglianza.

La prima delle tre parti è volta al rilancio dell'efficacia delle misure alternative alla detenzione, individuate come una modalità ordinaria per la finalizzazione riabilitativa della esecuzione penale.

Si sottolinea che tale linea è quella che emerge dalla giurisprudenza costituzionale in materia: tanto che, in apertura, si introduce un articolo, l'art. 57, che è quasi totalmente formato dalla citazione letterale di sentenze costituzionali. Il passaggio alle misure alternative è così individuato come il logico e, si ripete, ordinario, sviluppo della progettazione risocializzativa avviata nel periodo detentivo o, là dove la legge lo consente, del reinserimento già predisposto o realizzato in libertà successivamente alla commissione del reato (v. il sistema di ammissione alle misure alternative dalla libertà, ormai prevalente dopo la legge Simeone-Fassone-Saraceni). E' effettuata una revisione e una messa a punto delle varie misure alternative per una migliore efficacia delle stesse. Inoltre, a queste misure viene unita la liberazione condizionale, per la quale una più incisiva presenza del servizio sociale accanto all'organo di polizia definisce più chiaramente la natura di misura alternativa.

Per l'affidamento in prova, si prevede una disciplina speciale per i condannati che si trovino in situazioni di disagio psichico e sociale, in analogia con quella per tossicodipendenti e alcooldipendenti. Si prevede anche la possibilità di esecuzione parziale o integrale della misura fuori dal territorio nazionale, ma limitatamente all'ambito della Unione europea.

Per la detenzione domiciliare, una serie di microinterventi, sottolinea la sua natura di misura alternativa, sottraendola, in particolare, al modello degli arresti domiciliari.

Per la semilibertà, si prevede una progressione nel trattamento con aumento degli spazi di libertà offerti dalla misura.

Sono riesaminati i casi di preclusioni alle misure alternative, inserendo in questa parte, con adeguata revisione, l'art. 4bis del testo vigente, ovviamente con nuova numerazione - diviene l'art. 79 del nuovo progetto. Dopo la espiazione di parti della pena molto lunghe, si prevede la cessazione delle preclusioni alle misure alternative contenuta nel citato art. 4bis del testo vigente.

E' affrontato anche il problema della esecuzione della pena a grande distanza di tempo dai fatti, partendo dalla considerazione che una tale situazione compromette la efficacia della funzione riabilitativa della pena. Al riguardo, un primo intervento introduce, nei casi in cui mancavano, termini massimi per porre in esecuzione la pena e un secondo intervento prevede la anticipazione della ammissione a misure alternative dopo la espiazione di parti di pena minori di quelle ordinariamente richieste per le stesse. Questo secondo intervento affronta anche il problema della detenzione per fatti di violenza di natura politica risalenti nel tempo.

La remissione del debito è modificata per dare alla stessa semplificazione e maggiore efficacia.

La seconda parte del titolo in esame è dedicata alla esecuzione delle sanzioni diverse da quella detentiva: pena pecuniaria, pene accessorie, misure di sicurezza, effetti penali ed extrapenali della condanna. Questa parte muove dalla considerazione che la rivisitazione della pena in funzione riabilitativa ha riguardato essenzialmente la pena detentiva e non i diversi interventi sanzionatori ora indicati. Accade, così, che, conclusa la esecuzione della pena detentiva, comincia, per il condannato, una specie di percorso ad ostacoli, che rischia di durare tanto e di ritardare corrispondentemente il suo effettivo reinserimento sociale.

Il progetto si propone, in qualche caso di eliminare, in altri di attenuare, e, comunque, di semplificare e rendere più celeri sempre tali interventi, evitando che gli stessi mettano in crisi quei percorsi riabilitativi che l'andamento della esecuzione della pena detentiva ha avviato, se non portato a termine.

La terza parte del titolo è dedicata alla magistratura di sorveglianza. Questa parte della proposta tende a ribadire, intanto, la specificità di questa funzione, indicando anche i percorsi professionali che dovrebbero essere titoli di preferenza per la assegnazione dei magistrati agli uffici.

Si indicano, poi, le linee di una necessaria riorganizzazione degli uffici di sorveglianza in termini di effettive risorse di personale e di mezzi.

Infine, si prevede, là dove occorra, la creazione di sezioni stralcio dei tribunali di sorveglianza per la eliminazione dell'arretrato, formatosi in molte sedi, che sarebbe altrimenti di grave ostacolo al recupero di una adeguata funzionalità. E' ovvio che, in questo settore, la tempestività delle decisioni è essenziale: sia, ovviamente, quando la esecuzione della pena è già in corso, sia quando viene sospesa, ai sensi della legge Simeone, in attesa della decisione sulle modalità della

esecuzione stessa (in misura alternativa o in carcere): questa sospensione non può durare anche anni, come purtroppo accade, facendo saltare il sistema della esecuzione penale.

Il titolo III°.

Due parti distinte: la prima dedicata agli istituti, alla loro organizzazione e ai regimi applicati negli stessi; la seconda dedicata al personale operante nella istituzione penitenziaria.

Della prima parte (tre capi distinti) fanno parte in primo luogo gli istituti: i tipi degli stessi, la distribuzione dei detenuti nei medesimi e i regimi differenziati che vi si attuano nei casi rigorosamente stabiliti dalla legge.

Per i tipi di istituto, si ratifica, in sostanza, l'esistente, che ha visto, di fatto, la sparizione dei centri di osservazione, delle case di arresto e delle case mandamentali. Queste ultime sono sostituite dalle case territoriali di reinserimento sociale, che nascono, però, non in base ad una funzione predeterminata ed obbligata, come accadeva per le case mandamentali, ma sulla disponibilità di singole regioni, che le progettano (per la realizzazione di lavori socialmente utili ai singoli territori), e di singoli comuni, che le gestiscono con proprio personale, secondo una distribuzione degli oneri economici stabilita da apposite convenzioni con la amministrazione penitenziaria.

In questa parte si aggiorna anche la indicazione dei soggetti ammessi alle visite agli istituti.

Per la distribuzione dei detenuti negli istituti si indicano i criteri di individuazione di circuiti distinti, cui deve corrispondere un diverso livelli di sorveglianza: elevata, media e attenuata. Si chiarisce che in tutti i circuiti il regime applicato è sempre quello ordinario. Già all'inizio, fin dall'articolo 1, si era sottolineato il rapporto fra sicurezza e interventi tratta-mentali, chiarendo che la prima doveva essere considerata funzionale e subordinata alla finaliz-zazione riabilitativa della pena. In questa parte si scende a indicazioni specifiche sulle modalità di questo rapporto nei diversi livelli di sorveglianza.

Si prevedono anche sezioni con caratterizzazioni particolari: per persone che hanno problemi di rapporto con la restante popolazione peniten-ziaria; per persone non autosufficienti a causa di gravi problemi fisici; e per collaboratori della giustizia. In particolare, per le sezioni del primo tipo, si prevede una monitoraggio costante delle situazioni per evitare che le assegnazioni divengano definitive.

L'articolo conclusivo di questa parte è dedicato alla possibilità di sperimentazioni e alla indicazione delle possibili caratteristiche delle stesse.

Il capo III° è dedicato, invece, ai regimi differenziati (quindi, con possibile diversificazione del regime detentivo), che possono essere attuati solo nei casi preveduti dalla legge, con la garanzia di un controllo giurisdizionale.

Si raccolgono, qui, i casi che, nel testo vigente, sono previsti: dagli artt. 14bis, 14ter e 14quater (nel nuovo testo, artt.126, 127 e 128); dal comma 1 dell'art. 41bis (nel nuovo testo, art. 129), relativo a situazioni d'emergenza e di breve durata in singoli istituti (nelle quali, per vero, non è prevista la garanzia giurisdizionale); dai commi 2 e seguenti dell'art. 41bis (nel nuovo testo artt. 130, 131 e 132).

Per questo ultimo regime, che viene denominato di massima sicurezza, si prende atto del suo inserimento definitivo nella normativa, ma si prevedono aggiustamenti del testo vigente in relazione alla giurisprudenza costituzionale e, anche in coerenza con questa (e con le indicazioni internazionali, particolarmente del C.P.T. del Consiglio d'Europa), si stabilisce una limitazione della durata della applicazione nei confronti delle singole persone interessate, con diversificazione fra quelle che rivestono posizioni di rilievo nelle organizzazione e agli altri aggregati alle stesse. Come si è detto, alla parte riservata agli istituti e alla loro organizzazione, segue la parte relativa al personale operante nel sistema: si tratta degli ultimi quattro capi in cui è divisa questa seconda parte del titolo.

In primo luogo (capo IV°) vi sono le disposizioni concernenti il personale operante negli istituti.

Sono previste legislativamente le varie aree, relative ai singoli ruoli, già oggi esistenti. E' ribadita la centralità della Direzione dell'istituto, pur nel quadro della autonomia delle singole aree.

La preoccupazione maggiore è quella, però, di dare anche consistenza quantitativa a quelle aree, come tutte quelle specificamente tratta-mentali, che ne mancano oggi in misura inaccettabile. E' la mancanza di tale personale, particolarmente di quello dell'area educativa e della osservazione, che impegna il personale dell'area della sicurezza in compiti che non sono di questa e per i quali tale personale non può dare risposte adeguate. L'equilibrata distribuzione del personale nelle varie aree, attraverso il potenziamento di quelle in cui è carente, deve fare cessare la utilizzazione o la supplenza del personale dell'area della sicurezza in molte funzioni, burocratiche o variamente operative, che non le sono proprie.

Tutto il personale è assunto tramite concorsi pubblici, da realizzare in sede regionale, con vincolo allo svolgimento del servizio nello stesso territorio. Questo vale anche per il personale di polizia penitenziaria, per il quale devono cessare le attuali procedure di reclutamento diverse dal concorso pubblico.

Ogni istituto deve definire, ogni anno, un proprio programma, con la indicazione degli specifici obiettivi da raggiungere e delle risorse per realizzarli. Sulla attuazione di tale programma sarà effettuata la valutazione dell'attività svolta nei singoli istituti.

Segue la parte dedicata al personale dei centri servizio sociale adulti (Capo V°), con particolare attenzione sia agli aspetti qualitativi che a quelli quantitativi della organizzazione.

Per i primi aspetti, è confermata, come per il personale degli istituti, la articolazione in aree. In particolare, per l'area del servizio sociale, si prevede la nuova figura dell'operatore di servizio sociale, che affianca quella dell'assistente sociale, con funzioni varie: di accompagnamento, di svolgimento di più complete funzioni di controllo, di protezione del personale e degli stessi centri. Questa figura, propria e specifica dei centri e formata dal lavoro negli stessi, evita la commistione nel servizio dei centri del personale di polizia, dalla quale derivano ambiguità e incoerenze, verificate nella situazione attuale.

Per gli aspetti quantitativi, si prevede anche qui una attenta ridefinizione degli organici, che fa riferimento, in particolare modo, al numero delle misure alternative in esecuzione in un dato territorio, senza ignorare il numero degli istituti e dei detenuti, ai quali continua ad essere riservato una parte del servizio. Come per il personale degli istituti, i concorsi pubblici per le assunzioni devono essere svolti su base regionale e con occupazione nello stesso territorio. Anche i centri devono annualmente definire un programma con la indicazione degli obiettivi, programma in base al quale sarà effettuata la valutazione della attività svolta..

Vi sono poi le disposizioni concernenti i livelli superiori della organizzazione penitenziaria (Capo VI°): Provveditorati regionali e Dipartimento della amministrazione penitenziaria.

Per i primi, si sottolinea la loro funzione essenziale nel decentramento della amministrazione penitenziaria. Devono tendere a realizzare sottosistemi regionali, in grado di dare tutte le risposte che la istituzione penitenziaria deve complessivamente fornire. Anche se su regole definite in sede centrale, i provveditorati sono la sede della organizzazione dei concorsi pubblici per le assunzioni. Sono la sede in cui si coordinano i programmi annuali di istituti e centri. Anche i provveditorati devono darsi annualmente un loro programma, base della valutazione nei loro confronti.

Per il Dipartimento della amministrazione penitenziaria, organo centrale di definizione delle linee della amministrazione e di direzione della stessa, si individua intanto il criterio per la scelta del dirigente generale: il criterio è quello della competenza, da cui non si può prescindere. Si indicano, inoltre, i settori nei quali è necessaria la presenza di una direzione generale: si sottolinea la esigenza che sia questo anche il livello dell'Ufficio studi e ricerche, attualmente ridotto a Ufficio di consulenza del capo del dipartimento: il rilievo della funzione della amministrazione penitenziaria nel quadro della attività dello Stato esige che esista, con una propria autonomia e spazio di azione, una sede di costante aggiornamento della conoscenza della situazione penitenziaria e di ricerca per il miglioramento della sua funzionalità, nel quadro, ovviamente, della politica indicata dalla Costituzione e dalla legge.

Un articolo apposito è dedicato alla Cassa Ammende, organo di finanziamento di programmi di assistenza e di reinserimento sociale dei condannati. La Cassa ammende opera presso il

dipartimento e ne è responsabile il capo dello stesso.

Un articolo è dedicato anche alla formazione del personale, che ha nei provveditorati regionali gli organi attivi e propulsivi. I corsi di formazione sono costantemente teorico-pratici e sono svolti in modo prevalente da personale operante negli istituti e nei centri di servizio sociale.

L'ultima parte del titolo III° è dedicata al volontariato e alla cooperazione sociale (Capo VII°).

Per il volontariato, sono individuati i criteri e la competenza per la nomina, che è attribuita ai provveditori regionali e, solo in caso di inerzia di questi, al dipartimento. Sono anche individuate le caratteristiche e gli spazi delle attività del volontariato. Le stesse devono essere favorite, non solo perché rappresentano una risorsa per molti aspetti operativi, ma anche perché mantengono vivi attenzione e collegamento con la società esterna, contrastando la tendenza del carcere a chiudersi rispetto all'ambiente esterno. Va ricordato, comunque, che il volontariato può coadiuvare anche i centri di servizio sociale nelle loro attività di gestione dell'area penitenziaria esterna. Le cooperative sociali, nell'apposito articolo dedicato alle stesse, sono individuate come un interlocutore privilegiato della amministrazione penitenziaria per la gestione dei servizi e delle lavorazioni in carcere, nonché come possibili risorse occupazionali per le persone ammesse a misura alternativa.

Il titolo IV° sul reinserimento sociale. Si arriva, poi, all'ultima parte del progetto (salvo quella delle disposizioni finali e transitorie), che presenta una particolare importanza e cerca di dare le indicazioni concrete per la operatività di tutto il sistema.

Questo titolo è articolato in tre capi. Il capo I° è dedicato alla articolazione del percorso di reinserimento sociale del singolo: dalla fase del progetto a quello della verifica a quello della attuazione. Riguarda sia la fase della esecuzione in istituto che quella in misura alternativa.

Allarga le prospettive di intervento dall'apporto degli operatori a quello della rete sociale di sostegno, alla quale partecipano servizi esterni e volontariato. E' chiara la importanza del contributo che deve essere dato dal condannato e anche dalla sua famiglia, se la stessa rappresenti, come accade spesso, una risorsa utile.

Un articolo di questo capo è dedicato alle attività di ricerca e studio in materia: la sua collocazione in questa parte chiarisce che ciò che deve interessare la ricerca in questo settore non sono le analisi definitive e statiche sulla criminalità, ma le dinamiche della esecuzione penale rispetto all'effettivo reinserimento di condannati e internati.

I capi II° e III° sono destinati agli interventi collettivi relativi a gruppi di detenuti in condizioni particolari. Si tratta di coloro che vanno a comporre l'area che si è chiamata della detenzione sociale, che interessa i due terzi della popolazione detenuta: tossicodipendenti, immigrati, persone in situazioni di criticità psichiche o sociali. Questi interventi hanno bisogno della partecipazione della società, nell'ambito della quale le situazioni di sofferenza e conflitto di quelle persone sono nate. Si è già notato che va condotta una più efficace e, in parte, diversa politica per le aree del disagio sociale in modo che una risposta finalizzata a rimuovere il disagio, attraverso strumenti sociali adeguati allo stesso, preceda ed eviti, in quanto possibile, l'intervento dello strumento penale, che non risolve affatto i problemi, ma che, al contrario, temporaneamente li isola e sovente, in quel tempo, li aggrava. Nel progetto, preso atto, comunque, dell'area ormai detenuta del disagio, si indica il ruolo che le forze sociali, pubbliche o private, possono assolvere. Le stesse possono promuovere programmi che, attraverso alternative alla detenzione, siano utili ai reclusi per i loro percorsi di superamento delle situazioni di disagio, anche attraverso lo svolgimento di lavori socialmente utili. L'articolato del progetto definisce, distinguendo fra i gruppi di detenuti in questione - tossicodipendenti, immigrati e altre criticità - l'oggetto di questi programmi, le modalità di definizione degli stessi, nei vari aspetti (giuridico, economico, burocratico), e la possibilità di sedi detentive diverse dagli istituti ordinari, cioè di quelle case territoriali per il reinserimento sociale, programmate dalle regioni e gestite dai comuni, di cui si è parlato in precedenza.

Il titolo V°.

Le disposizioni transitorie sono quelle relative alle modalità di definizione degli organici relativi ai

singoli ruoli degli operatori penitenziari, nonché quelle relative alle procedure di assunzione urgenti per alcuni ruoli, particolarmente in sofferenza. Ma si fa riferimento anche ai problemi di copertura finanziaria, concernenti, in particolare, proprio la copertura degli organici in questione. L'art. 171 di questo nuovo progetto, primo del titolo V°, traduce una disposizione base del documento 5/11/2004 del Consiglio d'Europa sulle regole relative agli istituti penitenziari: "La mancanza di risorse economiche non giustifica la violazione dei diritti dei detenuti e degli internati in materia di condizioni di vita, di cura della salute, di svolgimento di una vita attiva e di finalizzazione della stessa alla risocializzazione, così come riconosciuti dalla presente legge". In sintesi: sui punti centrali di questo progetto, le risorse finanziarie ci debbono essere. Ma la considerazione di fondo è che quelle risorse, che non è possibile non trovare e rifiutare, sono reperibili. Si sottolinea, all'art. 172, che la rete penitenziaria descritta nel progetto è finalizzata al contenimento dell'area detentiva e alla estensione di quella delle misure alternative: questa seconda, incomparabilmente inferiore in termine di costi, rispetto alla prima. D'altronde, il riequilibrio degli organici dei singoli ruoli, potrà consentire di recuperare alla Polizia penitenziaria molte unità impegnate in servizi diversi e non propri, ed evitare, quindi, ulteriori aumenti in questo settore. Se si tiene conto che gli aumenti operati per la Polizia penitenziaria, in questi ultimi anni, sono stati sempre di dimensioni abbastanza consistenti, il solo arresto di tale crescita compenserà in buona parte l'aumento negli altri ruoli, d'altronde, da tempo necessario. E non si dimentichi che, negli ultimi tempi, accettando il processo di ricarcerazione o, addirittura, rilanciandolo, come si sta facendo con la ineffabile legge Cirielli (e come accadrebbe con il progetto governativo Fini di modifica del DPR 309/90 sugli stupefacenti in senso proibizionista e punizionista), si era lanciato un piano edilizio di nuovi carceri, a costi spropositati, cui andrebbero aggiunti i costi del nuovo e necessario personale, che potrebbero, invece, per la via del presente progetto, essere evitati.

Conclusione.

Questo convegno è iniziato con interventi molto autorevoli: quelli del Presidente del Consiglio Romano Prodi, del Ministro della giustizia Clemente Mastella e del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Ettore Ferrara. I primi due si sono dedicati soprattutto alla difesa dell'indulto. Nessuna obiezione in proposito. Ora comincia, però, il periodo nel quale si deve decidere se si lascia riprendere la dinamica della carcerazione estesa e dei carceri sovraffollati che abbiamo conosciuto o se si vuole davvero cambiare indirizzo, come era stato promesso nel programma della loro coalizione. La prima tappa di questo cambiamento è quella di intervenire sulle leggi riempircarceri che abbiamo più volte menzionato. Poi ci sono gli altri interventi, sui quali ci siamo soffermati. Per ora si è visto poco, speriamo in quello che potrebbe e dovrebbe avvenire nei mesi prossimi.



[torna all'indice](#)

La condizione femminile negli istituti di pena

di Giovanna di Rosa

Magistrato di sorveglianza di Milano

Le tematiche sottese al tema generale della detenzione femminile sono molte e non possono prescindere dalla constatazione di una peculiarità della condizione femminile durante l'espiazione della pena.

E' bene dire che non sussistono molti studi approfonditi su tale condizione, né sulla devianza femminile e sulle sue ragioni e che il Dap, a seguito di interrogazione parlamentare volta al Ministro della Giustizia sulle donne detenute in Italia, ha recentemente risposto che non è necessario istituire apposito Ufficio che si occupi del trattamento delle donne detenute.

Le ragioni della risposta del Dap si articolano sulla dichiarata consapevolezza dell'Amministrazione Penitenziaria delle condizioni delle detenute in generale e delle detenute madri in particolare, avuto riguardo anche alla molteplicità delle iniziative trattamentali proposte per le donne e della presenza, ove necessario, di personale medico e infermieristico per l'assistenza alle gestanti, alle puerpere e ai bambini. Nel rispondere, il Dap ha ricordato di aver redatto il programma esecutivo d'azione (Pea) n.25, ossia il progetto in favore della popolazione detenuta femminile per verificare le condizioni di vita delle detenute e le attività trattamentali ad esse offerte, analizzare il contesto detentivo e, se del caso, realizzare proposte adeguate per rispondere agli specifici bisogni della donna.

Il citato Pea n.25 prevede in particolare lo studio della condizione detentiva femminile attraverso una ricognizione che consenta di verificare le condizioni di vita delle donne detenute e le possibilità trattamentali offerte al fine di analizzare il contesto detentivo e formulare adeguate proposte rispondenti ai bisogni specifici della donna "anche attraverso la diffusione delle buone prassi".

Attualmente sul territorio nazionale solo 23 asili-nido e 61 istituti penitenziari dotati di sezioni femminili. La frantumazione sul territorio delle carceri con sezioni femminili avvantaggia le detenute che riescono più facilmente a restare vicine al proprio luogo di residenza ma certamente non consente lo sviluppo della specificità delle problematiche, dal momento che gli istituti penitenziari sono strutturati secondo una realtà che non considera le differenze di genere. Nemmeno le convenzioni internazionali, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 alla Conferenza di Pechino del 1995, che pure hanno esaminato tutti i settori per la moltiplicazione e la specificazione dei diritti umani delle donne, si sono mai occupate dei problemi della detenzione al femminile.

E' bene ricordare la raccomandazione n.1469 del 2000 del Consiglio d'Europa in cui l'assemblea parlamentare del Comitato per gli Affari Sociali, Salute e Famiglia riguardante madri e bambini in carcere ha osservato - nonostante il precedente invito agli Stati membri a un più limitato numero di incarcerazioni delle donne - l'aumento del numero delle donne detenute, contestualmente rilevando che circa il 70% di esse non viene condannato a pena detentiva. A causa di questo fenomeno, inutilmente i figli di tali donne sono passati attraverso la detenzione. Nello stesso contesto si è osservato che i bambini presentano un peggioramento graduale dello sviluppo motorio a causa dell'ambiente del carcere, che limita le capacità di esplorazione perché costringe i bambini seduti per molto tempo.

In sostanza, dunque, la donna si adatta a condizioni prescritte per il detenuto maschio senza che sia prevista articolazione particolare in ragione delle sue condizioni all'interno degli istituti di pena e il problema è ritenuto minimo, in ragione dell'esiguo numero di presenze.

Alla data del 31.12.2001 le donne detenute erano in percentuale del 4,29% rispetto ai maschi: su 2369 detenute, peraltro, 1002 (appunto il 42,29% delle presenti) erano straniere. Il numero negli anni è costantemente pari a circa il 5% della popolazione detenuta: a gennaio 2006 erano 2858 su 59.125 detenuti; i reati più frequenti erano la violazione del patrimonio (1497) e la legge droga (917).

La scarsità del numero delle detenute rispetto ai maschi, spiegata con vari argomenti e presente anche in Europa (la punta dell'8% è stata raggiunta in Spagna, per il resto i numeri sono simili ai nostri), è un dato incontrovertibile.

La prima specificità della condizione detentiva al femminile muove dalla valutazione dell'opzione criminale connessa alla condizione femminile stessa: assai spesso il ruolo della donna è subalterno e connesso allo status di moglie o convivente del soggetto che delinque o di componente del nucleo familiare malavitoso. Diversamente si connota il ruolo della donna nei reati di terrorismo, pur dovendosi sottolineare che si tratta di situazioni circoscritte nel tempo, che in qualche modo confermano la ricorrenza in generale della situazione di correa del congiunto. Più raramente si rinvencono casi di reati commessi in ambito familiare. Assai frequente è l'applicazione dell'Opg. Per quanto riguarda la tipologia dei reati commessi prevalgono i reati contro il patrimonio, la proprietà e l'ordine sociale e sugli stupefacenti, mentre l'aumento delle donne detenute per reati

di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, connessi a un periodo storico in esaurimento, è stato ritenuta espressione dell'aumento di partecipazione delle donne ai processi sociali, anche se francamente appare più condivisibile la preminenza della motivazione, prettamente ideologica, che guidava questi reati. E' altrettanto palese che le organizzazioni criminali non hanno mai visto donne inserite in maniera significativa nel percorso organizzativo, soprattutto con posti di vertice. Connessi alla prostituzione sono di frequente resti di oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale, rissa e atti osceni, prevalentemente riguardanti donne nordafricane o immigrate dell'Europa dell'est. Spesso le donne che entrano in carcere non hanno nulla a che fare con ambienti malavitosi e con le regole proprie della devianza.

Nessuno studio ha rilevato l'aumento del tasso di criminalità femminile nel tempo, né una specificità dei reati connessi allo status femminile.

Le donne detenute devono quindi adattarsi a istituti penitenziari tipicamente maschili nei quali manifestano con comportamenti più spesso aggressivi, soprattutto in considerazione del numero esiguo di presenze rispetto a quelle maschili, sia nei rapporti tra loro che con le vigilatrici penitenziarie.

Il legame omosessuale è spesso ostentato, a differenza di quanto avviene nell'universo maschile. Non è consentito naturalmente alcun rapporto sessuale neppure con il marito detenuto: la Cassazione ha esplicitamente affermato che tale limitazione è conseguenza diretta della privazione della libertà personale propria della reclusione, sì che non assume alcun rilievo l'asserita lesione del diritto civico della personalità privata.

Il livello di istruzione è prevalentemente di grado elementare e si avvicina all'analfabetismo, visto il crescente numero di nomadi e rom. Esso è naturalmente legato alla professionalità e ha ricadute sulle possibilità di occupazione anche successiva alla detenzione. Certamente maggiore è la stigmatizzazione derivante dalla condizione di ex-detenuta, che diventa ulteriore causa di emarginazione.

Con riguardo alla specificità del lavoro, si osserva che esso sconta il generale disinteresse per i problemi dei detenuti e risulta caratterizzato dalla sussistenza di opportunità in settori aspecifici.

Trattandosi di donne di prevalenza rom e straniere, diventa forte il problema della comunicazione interna a causa della cultura differente e della lingua.

La salute, con le specificità proprie della condizioni femminili, presenta ulteriori particolarità legate spesso alla presenza di ansia e depressione connessa all'intensità della rete affettiva della donna e alla deprivazione derivante dalla carcerazione e maggiormente sentita con senso di colpa rispetto all'uomo.

La cella è complessivamente più curata di quella maschile e la donna continua ad avere attenzione per il proprio corpo.

La particolarità della condizione della donna detenuta si ravvisa poi nella sua sfera affettiva, con particolare riguardo ai rapporti con i figli. La componente dei legami con la casa e il lavoro rende la donna detenuta più diffidente nei confronti delle istituzioni, particolarmente nei confronti del Tribunale per i minori, a causa della paura con la quale vive il rapporto con l'Autorità che dispone dei suoi figli. Spesso alla gravità delle problematiche familiari si accompagna un difficile rapporto con il compagno e la complessa soluzione delle problematiche sottostanti.

Già si è detto che di frequente le donne che entrano in carcere non hanno nulla a che fare con ambienti malavitosi e con le regole proprie della devianza.

La possibilità per la donna di tenere con sé il bambino sino a tre anni di età anche all'interno di apposite sezioni femminili all'interno degli istituti penitenziari determina la creazione di un rapporto simbiotico ed esclusivo con la madre, mentre per il bambino si creano problemi anche sul piano emotivo, tanto più difficilmente controllabili in quanto al compimento del terzo anno verrà staccato dalla madre stessa.

Il contributo dei volontari che provvedano ad avvicinare la donna e eventualmente a farsi carico di portare all'asilo-nido i bambini durante il giorno diventa quindi elemento centrale per la soluzione di alcuni problemi relazionali, soprattutto là dove i servizi sociali si rivelano carenti.

L'Amministrazione Penitenziaria ha nel corso degli anni autorizzato l'istituzione di asili nido presso alcune strutture penitenziarie destinate esclusivamente alle donne e - su richiesta delle direzioni - presso le sezioni femminili presenti in istituti penitenziari destinati esclusivamente agli uomini, di fatto organizzati in richiamo alle previsioni dell'ordinamento penitenziario (art.11) e del regolamento di esecuzione di cui al Dpr 30.6.2000, n.230 (art.19).

Le rilevazioni della situazione concretamente presente, tenuto conto dei dati statistici attestati nel corso degli anni, permettono di affermare che la prevalenza della popolazione detenuta femminile con figli è di origine extracomunitaria, ovvero di etnia rom.; i reati loro ascritti attengono essenzialmente il traffico di stupefacenti, che presenta peraltro un tasso di recidiva elevato, il patrimonio e la prostituzione, mentre rari sono i casi di condanne per reati di tipo associativo, riguardanti per lo più donne italiane. Interessante è il dato per cui le donne straniere arrivano alla tossicodipendenza a un'età media maggiore di quelle italiane.

Si è detto che mediamente la presenza istantanea è da tempo di circa 60 detenute madri l'anno con figli minori di tre anni. Con riferimento esemplificativo alla situazione della Casa Circondariale di Milano, dotata di una sezione nido con capienza di 7 posti, alla data del 23.5.2006 risultano presenti 4 detenute con figli minori, due delle quali straniere; una sola di queste ha doppia posizione giuridica, di imputata e di definitiva, mentre le altre tre sono definitive. Nel corso del quinquennio antecedente, le presenze annuali sono state rispettivamente di 78 mamme, di cui 5 italiane nel 2000; di 86 mamme, di cui 16 italiane nel 2001, di 72 mamme, di cui 12 italiane nel 2002, di 78 mamme, tutte straniere nel 2003, di 48 mamme, di cui 1 italiana nel 2004, di 63 mamme, di cui 1 italiana nel 2005.

Consta un recente progetto della Regione Lombardia basato sulla sottoscrizione di una dichiarazione d'intenti in data 21.3.2006 tra il Ministro della Giustizia, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, il Presidente della Regione Lombardia, il Presidente della Provincia di Milano e il Sindaco del Comune di Milano in ordine alla creazione in Milano di una sezione a custodia attenuata per le detenute madri. Nel testo si fa riferimento a una sezione ove andrebbero ristrette donne - imputate o condannate - che hanno con sé bambini sino a tre anni.

La struttura alloggiativa, già individuata, è collocata in un contesto civile e con previsioni organizzative analoghe alla struttura comunitaria e la presenza di figure educative che garantiscono ai piccoli l'accompagnamento e l'utilizzo dei servizi educativi territoriali esterni per la prima infanzia, quali l'asilo-nido e le quotidiane uscite nel quartiere, unitamente alla realizzazione di programmi di educazione alle mamme per ripristinare rapporti genitoriali corretti. Il progetto, di prossima realizzazione, vede il coinvolgimento di istituzioni ed enti territoriali e della Asl.

Sono stati realizzati esperimenti di ripristino della genitorialità interrotta per i padri detenuti con migliorate modalità dei colloqui interni.

Manca comunque l'assenza di previsioni trattamentali per un inserimento nel mondo del lavoro specifico e qualificato.

La Legge 8.3.2001, N.40

La normativa prevede una estensione dei presupposti applicativi per la sospensione dell'esecuzione della pena (art.146 c.p.), per la detenzione domiciliare speciale (47 quinquies O.P) e per l'assistenza all'esterno dei figli minori (art.21 bis O.P.).

La legislazione, introdotta per consentire protezione più intensa al rapporto tra madre e figlio minore evitando l'interruzione della funzione materna nell'età evolutiva che risulta dannosa nei casi di lunghe pene detentive, ha avuto nel complesso un'applicazione limitata. Un primo problema è la difficoltà di adottare provvedimenti di scarcerazione per le donne nomadi e straniere che utilizzano gli alias, a causa della difficoltà di individuare la posizione giuridica esatta rispetto alla loro identità.

La legge ha comunque il merito di avere affermato, anche nella fase dell'esecuzione penale, il principio della tutela della maternità e dell'importanza del rapporto madre-figlio, pur nella comparazione con il valore dell'esigenza della certezza della pena e della salvaguardia della sicurezza collettiva.

L'ampliamento dell'istituto della sospensione obbligatoria dell'esecuzione della pena fino a un anno di età del bambino ha realizzato dunque una modifica di favore rispetto alla precedente normativa, che assicurava il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena tra sei mesi e un anno di vita del bambino solo in quanto non fosse possibile affidare il figlio ad altri che alla madre.

E' bene ricordare che la facoltatività della seconda ipotesi (ora fino a tre anni di vita del bambino) non impedisce certo la presenza di bambini in carcere: il magistrato di sorveglianza dovrà infatti discrezionalmente valutare se sussiste il pericolo di recidiva per la madre e conseguentemente determinarsi.

In ogni caso, il 4 comma dell'art.147 c.p come modificato prevede che il provvedimento non può essere adottato o, se adottato, è revocato quando sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti, con ciò utilizzando una formula ampia che consente l'esercizio discrezionale del potere del magistrato di sorveglianza nel concedere o revocare il beneficio nei casi in cui si può adottare il provvedimento di rinvio facoltativo dell'esecuzione a tutela di esigenze di sicurezza della collettività.

La detenzione domiciliare speciale si applica poi nei casi in cui si tratti di donna condannata madre di figli non superiori agli anni dieci che possano con la madre ripristinare la convivenza quando sussistono condizioni non strumentali di recupero attraverso la cura e l'accudimento dei figli stessi.

L'art.47 quinquies O.P. impone che la donna abbia espiaato almeno un terzo della pena o almeno 15 anni in caso di condanna all'ergastolo, fermi evidentemente i limiti di espiazione della pena per i reati rientranti nelle ipotesi ex art. 4 bis o.p. primo comma prima fascia, né deve sussistere pericolo concreto di commissione di ulteriori delitti.

E' evidente che la maternità non riceve tutela assoluta e prevalente per la fascia di età dei minori compresa tra tre e dieci anni di età, dovendosi tener conto che la commissione dei reati di cui all'art 4 bis primo comma prima fascia O.P. (associazione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) esclude in assenza di collaborazione attiva con la giustizia la concedibilità di qualsivoglia beneficio.

L'art. 21 bis O.P. consente di attribuire ai compiti di cura dei figli potenzialità risocializzanti del tutto analoghe all'attività lavorativa. La norma rinvia alle condizioni previste dall'art.21 O.P. che richiama a sua volta l'art.46 del Regolamento di Esecuzione dell' Ordinamento Penitenziario e in sostanza concretizza il percorso trattamentale del lavoro all'esterno equiparando l'accudimento dei figli a un vero e proprio lavoro.

Purtroppo non si conoscono applicazioni ricorrenti di questo istituto, anzi rimasto pressoché inattuato.

Poiché la norma pone limiti di ammissibilità dell'istituto analoghi, per le condannate ex art 4 bis O.P., alla detenzione domiciliare speciale, pare dunque evidente la ragione per la quale, quantomeno per questa fascia di condannate e a fronte della possibilità di consentire la fruizione di una misura di contenuto più favorevole, quale appunto la detenzione domiciliare, l'istituto sia rimasto disapplicato.

La norma potrebbe tuttavia avere effettiva applicazione per le pene da reati esclusi dal comma 1 dell'art. 4 bis O.P. là dove il figlio abbia età superiore a tre anni e la pena sia tutta da espiaare.

Ancora, la norma torna applicabile ove il figlio abbia superato il decimo anno di età.

Certo, il sistema ha rivelato qualche falla se non è riuscito a prevedere ipotesi di continuità di trattamento nell'ambito della stessa esecuzione penale, legandone le vicende a eventi a essa estranei quale il compimento di un certo anno di età del figlio, prescindendo dal percorso raggiunto nel trattamento, che può dunque regredire.

Ulteriore elemento di criticità nel sistema è dato dall'assenza di una norma che assicuri, in caso di necessità di ricovero del figlio minore, la presenza della madre detenuta, apparendo evidente che non possa il bambino esserne privato al momento dell'esperienza in ospedale.

L'assenza di previsione normativa in casi del genere è stata colmata dalla prassi interpretativa estensiva quale il ricorso allo strumento giuridico dell'art. 11 O.P. mediante il ricovero della madre

per accompagnare il figlio ricoverato.

Tra i limiti di applicazione della legge per la detenzione domiciliare speciale incide notevolmente il problema della casa, soprattutto per le nomadi e straniere che difficilmente ne possiedono una, mentre per le tossicodipendenti sono ancora poche le comunità terapeutiche che accolgono anche i bambini.

In sostanza, le norme contenute nella L.n.30 del 2001 non escludono allo stato la presenza di detenute madri con figli negli istituti penitenziari.

Le detenute madri rimaste in carcere sono infatti donne provenienti da ceti sociali molto modesti o inseriti in una cultura di microcriminalità, di norma prive di riferimenti abitativi esterni e spesso in posizione giuridica non definitiva, straniere.

La prescritta insussistenza del concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli si pongono poi come condizioni difficilmente rinvenibili nel concreto in tali categorie, tenuto conto anche della tipologia dei reati più frequentemente interessanti tali soggetti (stupefacenti, prostituzione e furti per le donne nomadi).

Innegabile è comunque la sostanziale assenza di istanze, come pure il limitatissimo numero di istanze di detenzione domiciliare c.d. speciale. I dati forniti dal DAP, aggiornati al 20.6.06 evidenziano una presenza di 57 donne con figli negli istituti penitenziari e la proposizione di sole 23 istanze, di cui 14 con esito negativo e solo 1 con esito positivo, pendenti le istanze residue. E' bene rilevare che i dati statistici fotografano la situazione al momento della rilevazione stessa, ma che più ampio è il fenomeno nel complesso considerato.

La permanenza di vincoli di carattere giuridico e l'esame della realtà carceraria in cui si riscontra la frequente assenza di abitazione e il rischio di recidiva portano a dire quindi che, allo stato della normativa, solo la creazione di strutture adeguate non solo alle esigenze di sicurezza ma anche alla crescita dei minori potrà eliminare del tutto la presenza di bambini in carcere.

L'ampliamento della portata applicativo dell'istituto degli artt.146 e 147 c.p.p. ha infatti solo migliorato la situazione pregressa, pur rendendo necessari taluni aggiustamenti interpretativi per le ipotesi di revoca del differimento in situazioni precedentemente non previste e dovute alla declaratoria di decadenza dalla potestà sul figlio ex art. 330 codice penale e all'abbandono del figlio da parte della madre, che comportano inoltre accertamenti istruttori complessi presso il Tribunale per i Minorenni, talora impossibili per i soggetti che usano alias o irregolarmente presenti nel territorio dello Stato.

Altro punto di criticità è la previsione dell'art. 21 bis O.P. più sopra ricordato, che pone limiti di ammissibilità dell'istituto analoghi, per le condannate ex art. 4 bis O.P., alla detenzione domiciliare speciale, parendo dunque evidente la ragione per la quale, quantomeno per questa fascia di condannate e a fronte della possibilità di consentire la fruizione di una misura di contenuto più favorevole, quale appunto la detenzione domiciliare, l'istituto sia rimasto disapplicato.

Quanto all'azione dell'Amministrazione Penitenziaria, questa ha tra l'altro invitato le direzioni a organizzare almeno un asilo nido per ogni regione e ad assicurare la presenza di operatori specializzati quali puericultrici (si cita l'esperienza di Milano, Venezia, Roma) con servizi di ludoteca e l'impegno di garantire l'accoglienza dei minori presso gli asili nido del territorio anche oltre il limite di età, oltre a qualche servizio di ausilio (l'accompagnamento del minore all'asilo nido comunale riaccompagnandolo in carcere la sera, presso l'istituto penitenziario di Venezia Giudecca e Roma Rebibbia, la colonia estiva di Venezia Giudecca). Certamente il numero di asili-nido attualmente funzionanti induce ad affermare l'opportunità che il numero stesso sia incentivato, in attuazione del disposto di cui all'art. 19 del Regolamento di Esecuzione 230/2000.

Conclusivamente, il carcere è di per sé il luogo che amplifica le condizioni di stress e di promiscuità che incidono nei rapporti madre-bambino e comunque, più in generale, sulla complessa personalità femminile, connotata da emotività e forte affettività.

E' necessario lo studio della condizione deten-tiva e post detentiva femminile per valutare le politiche di reinserimento socio-lavorativo delle detenute ed ex-detenute.

Poiché poi la stragrande maggioranza delle attività trattamentali è destinata agli uomini mentre alle donne sono riservate spesso, nella migliore delle ipotesi, attività proprie della femminilità

tradizionale (es. le sartorie, naturalmente con il massimo apprezzamento per questo tipo di iniziative), occorre anche sotto questo profilo che un' apposita unità adeguatamente articolata presso l'Amministrazione Penitenziaria si occupi della detenzione al femminile, in attesa della costituzione di istituti penitenziari su base territoriale raccolta che consentano di contemperare esigenze di vicinanza al luogo di origine con omogeneità del trattamento, in forza del genere. La previsione che i colloqui si svolgano nei giorni festivi per consentire, ai figli che vi accedono, di andare a scuola regolarmente nei giorni feriali e una disciplina che agevoli lo svolgimento dei colloqui inerenti stranieri senza permesso di soggiorno sembrano ormai aggiustamenti opportuni del sistema.

In conclusione, se esiste - ed esiste - una questione femminile generale, questa è a maggior ragione evidente per le detenute e per le ex detenute.



[torna all'indice](#)

Gli insegnamenti

di Claudio Messina

(Presidente Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia)

La recente esperienza dell'indulto, da molti vista tuttora come una sciagura di vasta portata, al di là di avere smentito le previsioni nefaste di quei personaggi politici ad alta vocazione demagogista e catastrofista, ha fatto capire molte cose, anche a noi che venendo dal mondo del volontariato possiamo vedere le situazioni da un osservatorio privilegiato.

Lasciando per il momento da parte il giudizio di merito sul provvedimento, la cosa che subito è parsa chiara e preoccupante, già dalle prime ore di entrata in vigore della legge, è che il massiccio deflusso delle persone scarcerate stava mettendo a dura prova l'improvvisata macchina dell'accoglienza e le istituzioni locali, sprovviste, anche nella normalità, di mezzi e di politiche adeguate d'inserimento per i dimessi dal carcere.

In osservanza alla migliore tradizione del pressapochismo che ci distingue, all'abitudine di decidere solo tenendo conto di valutazioni politiche - poi qualche santo aiuterà! - si è colto il momento per contabilizzare l'elevato quorum richiesto e liberare finalmente le galere dall'indecenza e dall'illegalità stipata in anni di abbandono e di inascoltati appelli e denunce. Un atto dovuto l'indulto, secondo noi, che sconta però il peccato originale di non aver visto approntare un piano di accoglienza e di sostegno, ma anche di controllo, insieme agli enti locali e al volontariato, convocati però d'urgenza il giorno dopo.

Primo insegnamento: non si può decidere a livello centrale cosa fare, senza porsi il problema di come farlo, senza coinvolgere preventivamente le parti interessate.

Il sistema penale è gestito (malamente) dallo stato e le sue strutture penitenziarie sono distribuite abbastanza equamente in tutte le regioni e province italiane, nei territori di comuni piccoli e grandi.

Oltre a queste carceri, che sono ben delimitate e riconoscibili, vi sono i cittadini sottoposti alle misure di controllo e di sicurezza, coloro che sul territorio sono in carico agli Uffici per l'esecuzione penale esterna. Sia i carcerati che i semiliberi e gli affidati sono persone ben individuate, si può investire su di loro in termini di recupero e d'inclusione sociale. E' molto più facile con loro - proprio in virtù dello status giuridico - che non con chi delinque abitualmente e che sfugge nella stragrande maggioranza dei casi a ogni controllo. Eppure questi programmi funzionano assai poco e non trovano risposte adeguate nei territori, pur lavorandoci per anni, dichiarando la disponibilità a seguire buone prassi e siglando protocolli e accordi.

Secondo insegnamento: inutile cercare risposte urgenti a problemi che da lungo tempo attendono

risposte.

I territori in cui viviamo subiscono rapide e profonde trasformazioni. Modelli e stili di vita che cambiano, culture diverse e male integrate che si mescolano, povertà che riaffiorano e spaventano. Sale la percezione dell'insicurezza e alla delinquenza comune si affiancano nuovi metodi meno riconoscibili. Il disagio sociale non fa più rima solamente con miseria, ma s'insinua facilmente nelle fasce giovani sospinto da bisogni nuovi e crescenti che non sempre si è in grado di soddisfare. Tutto questo costituisce il terreno in cui oggi alligna la devianza. Ma noi cittadini, i nostri amministratori, le nostre istituzioni, siamo noi tutti preparati a fronteggiare queste istanze? Se lo fossimo non saremmo qui a porci tutti questi interrogativi.

La risposta puramente sanzionatoria, quella del carcere, ha un effetto effimero e spesso raggiunge l'effetto contrario; lungi dal rappresentare un deterrente, per alcuni rappresenta un'inutile crudeltà, per altri si trasforma in un banco di prova per intraprendere la carriera criminale.

E' quindi necessario fare prevenzione. Scommettere sull'uomo e sulla sua capacità di riscattarsi, sempre che la società si mostri attenta e giusta, che si creino condizioni di vita per cui nessuno si senta costretto e autorizzato a cavarsela da solo, ad assumere a sistema l'illegalità, quale improbabile alibi di reali guasti sociali e culturali.

Terzo insegnamento: **non c'è giustizia senza una cultura della legalità condivisa.**

Le politiche penali e penitenziarie sin qui seguite, nonostante l'ordinamento vigente, si sono dimostrate pressoché fallimentari. Ancora una volta l'indulto ci ha dato la misura del disastro generato in pochi anni di gestione alla cieca del sistema, senza voler vedere e affrontare i problemi veri della giustizia, delegando al carcere una funzione ben al di là della sua ragion d'essere. Quando si parla di milioni di processi arretrati, di tempi che oscillano tra i cinque e i dieci anni, di leggi pensate per favorire la prescrizione dei reati... Allora è segno che ci siamo persi da qualche parte, fuori dal senso comune delle buone regole. Troppo facile e ingiusto togliere temporaneamente dalla circolazione coloro che vivono condizioni patologiche, mentali e fisiche, coloro che non hanno documenti, coloro che, sfruttati, cercano a modo loro di riemergere e commettono reati. Non è certo il carcere il luogo adatto a curare i loro mali, anche se, spesso, dopo travagli indicibili, una cella affollata, un piatto caldo, magari qualche cura medica, sono sempre meglio della strada.

Il carcere deve diventare la soluzione estrema per contenere e possibilmente rieducare i casi di spessore criminale, ma non può continuare ad essere la risposta ai reati minori, conseguenza del disagio sociale.

Quarto insegnamento: **mancano buone regole che consentano alla giustizia di svolgere puntualmente il suo corso. Il carcere non restituisce salute né dignità e rafforza emarginazione ed esclusione.**

Ripensare il sistema penale, riformare il codice, depenalizzare i reati minori, dare maggiore attuazione alle misure alternative... Insomma procedere ad una riforma strutturale che ci eviti di riempire nuovamente le carceri fino all'inverosimile e che soprattutto ci consenta di rispettare i contenuti di civiltà espressi nella Costituzione e parzialmente recepiti dal vigente ordinamento.

Questa ci sembra la vera priorità ed è il Quinto insegnamento di questo sommario elenco, che si ricava direttamente dalle conseguenze prodotte dall'indulto, evidenza che appare in tutta la sua portata e che neppure le strumentali e demagogiche prese di posizione di molti politici riescono ad oscurare.

Gli enti locali devono infine decidersi a giocare un ruolo più attivo in questa difficile partita. Ed il volontariato non deve fare da raccattapalle, poiché è un soggetto qualificato e formato, pronto per entrare in campo da protagonista, con pari peso e dignità, proprio perché rappresentante attivo e competente della comunità. Cominciare dal carcere può essere utile ad individuare rapidamente i segni e i bisogni cui l'ente locale è chiamato a dare risposta. Ma è necessario prendere in considerazione diverse modalità di risoluzione dei conflitti prima che si debba arrivare al carcere. Conviene a tutti investire sulla giustizia riparativa, sulla mediazione penale, almeno quando le situazioni lo consentono. Conviene sviluppare politiche di sostegno al disagio e di

promozione umana, piuttosto che lasciare alla devianza spazi da colmare. Conviene agire sulla cultura, sull'integrazione e sull'educazione alla legalità, considerando che questi fattori, insieme alla regolarità occupazionale, sono strettamente legati e la mancanza di uno solo può vanificare un percorso.

Non ultima, in ordine d'importanza, è la convenienza economica di un sistema nuovo così concepito. E forse questa può essere la leva più sensibile per gli amministratori, la cui risposta è sempre, inesorabilmente, una e una sola: la mancanza di risorse finanziarie. Infatti, piuttosto che parlare di costruire nuove carceri, non tanto per sostituire quelle decrepite, quanto per incrementare la capienza totale, sarebbe assai più vantaggioso destinare quei fondi - che spesso si perdono, scusate il bisticcio di parole, in pozzi senza fondo - a progetti portati avanti in sede locale, che vadano nelle direzioni sopra accennate. Fermo restando il contrasto alla criminalità vera e pericolosa, mantenendo il livello di carcerazione su parametri considerati socialmente fisiologici, a vantaggio di percorsi alternativi e risocializzanti, garantirebbe peraltro una migliore sicurezza per i cittadini.

Sesto insegnamento: la tolleranza zero non conviene, ma è sul territorio e sulle politiche degli enti locali che si gioca la partita della giustizia e della sicurezza.

Una società veramente civile, democratica e matura, come vorrebbe essere la nostra, non può più indugiare su posizioni anacronistiche e che ben poco hanno di razionale, quando fasce sempre più larghe della popolazione denunciano disagi più o meno visibili, conseguenza di politiche distanti dai bisogni veri. Una riforma strisciante dello stato sociale che, francamente, non sembra avere né capo né coda, dettata prevalentemente da esigenze di cassa. Uno sviluppo che non trova sostegno e rallenta l'economia. I servizi sociali che non funzionano, i cittadini lasciati soli a fronteggiare problemi enormi, dalla malattia cronica, all'handicap fisico, al disagio mentale. Il fenomeno delle migrazioni, che ormai ha assunto dimensioni globali e che da noi, meno che mai, si riesce a governare. Un flusso che alimenta anche lo sfruttamento e le attività illegali, che conviene a quegli imprenditori senza scrupoli e che operano spesso indisturbati, ma che è difficilmente accessibile a chi vorrebbe agire entro le regole, in forza di norme restrittive e poco razionali.

La schizofrenia che sembra aver contagiato la classe politica impedisce un approccio serio e sistematico ai grandi temi che fanno la differenza nella vita dei cittadini, nel determinare un profilo alto o scadente in fatto di giustizia sociale.

Una ventina di personaggi politici nazionali, del governo e dell'opposizione, sempre i soliti, ogni giorno, a turno, in modo ossessivo, c'intrattengono con quelle che potrebbero definirsi amenità, se non nascondessero un drammatico vuoto d'interesse per i problemi veri. Come in un reality-show di pessimo genere, si scagliano reciprocamente critiche velenose, dettate non tanto da una contrapposizione onesta e costruttiva, quanto dal bisogno di salvare se stessi, di mantenere o riconquistare delle posizioni, per non essere esclusi da un gioco, che a quanto pare deve essere assai appetibile... Sembrano maschere di cartapesta lanciate in una competizione di carnevale. Lo spettacolo che ne deriva è perfettamente allineato allo standard di una subcultura oggi imperante. Eppure, non sono poi così lontani i tempi in cui si faceva politica per passione, per servire i cittadini.

Dobbiamo perciò ricominciare a riappropriarci dei valori fondamentali della nostra vita e lo possiamo fare solo partendo dal basso, dai contesti territoriali e amministrativi in cui viviamo, ritrovando insieme l'efficienza, la concretezza e l'orgoglio delle nostre istituzioni.

Ma è ora di spendersi davvero, al di là dei proclami, per realizzare progetti anche minimi che però s'inseriscano in una programmazione. Partire dal carcere per ritornare nel territorio. Meglio ancora, partire dal territorio per evitare il carcere.

Questa mi sembra la vera sfida in cui enti locali e volontariato possono lanciarsi, in una visione ridisegnata delle politiche penali e penitenziarie.



[torna all'indice](#)

La carcerazione al femminile

di Stefania Tallei

(Comunità di Sant'Egidio di Roma)

Questa ultima giornata del Convegno mi è particolarmente cara perché dedicata in qualche modo alle donne detenute e perché si svolge all'interno di un carcere femminile. Di questo dobbiamo ringraziare la Direzione e gli agenti tutti e salutiamo le detenute presenti mentre mandiamo un saluto a quelle che sono in questo Istituto, ma che sono rimaste nelle loro celle.

Noi siamo qui anche per ascoltare le loro testimonianze, sappiamo infatti che alcune di loro si sono preparate, e lo hanno fatto un po' anche insieme a noi in amicizia, pensando insieme a come comunicare al mondo esterno quel che vivono, che soffrono e che sperano. Noi siamo venuti qui per parlare ma anche per ascoltarvi. Abbiamo però anche noi qualcosa da dire, a voi, alle istituzioni, ai bambini che sono qui, al mondo intero.

Chi siamo "noi"... voglio parlare anzitutto per me che sono della Comunità di Sant'Egidio, ma anche per gli altri volontari. Siamo persone che vi vogliono bene e che hanno deciso di spendere una parte del loro tempo, delle loro energie, della loro capacità di amare, della loro intelligenza, per esservi vicini e per cercare soluzioni alternative alla condizione di madri detenute e di bambini detenuti.

Tutti sappiamo quanto è dura la condizione di detenzione, lo sa il Cappellano, lo sa Leda Colombini che ogni sabato si preoccupa di come far passare un sabato diverso, piacevole e libero ai bambini che sono a Rebibbia femminile.

Sappiamo che è difficile vivere qui. Lo sappiamo noi di Sant'Egidio che vi incontriamo numerose nelle strade, nei quartieri come a Tor Bella Monaca, a Corviale, e nei campi nomadi, nelle vostre peregrinazioni da un campo all'altro, perché lo sappiamo quanto è duro non essere accolti nella città. Anche noi italiani siamo stati profughi, discriminati, non accolti.

Vogliamo oggi riflettere anche sulla carcerazione femminile. Il carcere è una realtà al maschile, care amiche voi siete il 4,7 % della popolazione detenuta. Eppure chi visita i prigionieri sono soprattutto donne, non solo tra i volontari, ma anche tra il personale civile.

Nel carcere femminile c'è una sofferenza in più, sicuramente connessa alla lontananza dai propri figli, ma non solo. Quando si entra in un carcere femminile si viene assaliti dalla sensazione di trovarsi in un luogo non adatto alla sensibilità delle donne. C'è una ruvidezza degli ambienti, nel degrado e si coglie facilmente un tratto di femminilità: le carceri femminili sono più pulite di quelle maschili. E il degrado dell'ambiente stride di più. Fa più male. Oggi vogliamo parlare della durezza della reclusione, ma anche delle difficoltà enormi che si incontrano nella vita libera. Noi abbiamo vissuto insieme l'indulto, insieme perché con tanti volontari eravamo qui e abbiamo accompagnato le ragazze le nonne, i piccoli che sono usciti. L'indulto è stato un grande avvenimento. Mi piacerebbe raccontare il grande lavoro svolto dalla Comunità di Sant'Egidio insieme ai cappellani, agli operatori dell'Ufficio del Garante per i problemi dei detenuti della Regione Lazio e ancora insieme alla Caritas e agli operatori del Comune di Roma. Durante la prima settimana dell'indulto, in agosto a Roma abbiamo parlato, indirizzato, confortato, accompagnato, fornito del minimo indispensabile oltre 600 persone. Siamo rimasti anche la notte. E' stato un grande lavoro, ma di gran lunga insufficiente in rapporto alle necessità. E nelle settimane successive l'afflusso di persone presso le nostre mense, centri di accoglienza è molto aumentato, così come le richieste di aiuto e di accoglienza. L'indulto ha svelato una verità scomoda che si conosceva già, ma che è emersa in tutta la sua drammaticità: dalle carceri sono uscite molte persone con problemi di alloggio, salute, mancanza di lavoro, solitudine, assenza di sostegni. Le persone sono uscite per effetto della legge 241/06 e si sono ritrovate in gran numero sulla strada alla ricerca di una casa di accoglienza, di un centro, di una comunità terapeutica o di altra sistemazione alloggiativa, di una integrazione nella società per vivere il futuro.

Ma come il territorio ha accolto queste persone?: direi con grandi difficoltà. Noi abbiamo molte esperienze positive di accoglienza di persone dimesse dal carcere in pessime condizioni. Ma anche abbiamo visto la fatica che molti hanno fatto nell'uscire privi di qualunque certezza. Per alcuni ad accoglierli c'è stata solo la realtà della strada.

C'era e c'è tuttora bisogno che il territorio riaccolga, c'è bisogno di una assunzione di responsabilità perché nessuno di loro si perda nella giungla delle città.

Ma abbiamo qui alcune donne che in questi mesi si sono preparate, con una riflessione comune e personale. Sono due mamme Sania e Graciela. I loro piccoli sono stati detenuti qui a Rebibbia con loro.

Fino a prima dell'indulto nelle carceri italiane c'erano tra i 50 e i 100 bambini di età zero-tre anni. A Roma la concentrazione maggiore: nel febbraio 2006 hanno superato le 25 presenze. Le loro madri sono spesso ragazzine poco più che maggiorenni. Vivono in sezioni separate denominate "nido". Sembrano numeri esigui, che non fanno notizia. Ma si tratta di bambini in carcere. Che non conoscono un rapporto normale con il mondo circostante, una pena aggiuntiva per le madri e un'ipoteca sulla loro vita. Lo sviluppo psico-fisico è rallentato. Parlano tardi e poco rispetto agli altri bambini. Piangono molto e sorridono poco. Irrequieti, con difficoltà ad addormentarsi e con bruschi risvegli nella notte. Sono sintomi di danni che appaiono poi, nella vita. Non se ne parla mai. Qui è l'occasione per interrogarci e comprendere di più.

Oggi Graciela non c'è, non c'è perché è uscita liberante proprio ieri sera! Le facciamo un grande applauso di incoraggiamento per questa nuova condizione di libertà e ascoltiamo il suo intervento che sarà letto, per sua volontà, dalla sua amica Susanna di Sant'Egidio. Voglio dirvi che ieri sera la sua prima preoccupazione è stata che non poteva essere oggi qui con noi.

Graciela è nata nel '79. La sua famiglia di origine croata vive a Roma da 30 - 40 anni, lei aveva 5-6 anni quando la sua famiglia si è stabilita a Roma. È sempre vissuta a Roma e noi di Sant'Egidio la conosciamo da quando aveva meno di 6 anni, ha frequentato le nostre scuole della pace a Tor Bella Monaca. Cresciuta si è poi sposata, ha anche vissuto un po' nel nord Italia. Ha tre bambine. Come molte altre nomadi ha conosciuto il disagio della povertà e la sofferenza del carcere. La sua piccola Brenda è stata per 1 anno al nido, qui a Rebibbia. Quando ha compiuto i 3 anni, come sappiamo, è stata allontanata dall'Istituto di Rebibbia e separata da sua madre che aveva ancora da scontare altri 2 anni di carcere. Poi Graciela ha ottenuto la possibilità di una detenzione domiciliare speciale presso una casa famiglia, aiutata dagli educatori e dai servizi sociali del ministero. Non è voluta tornare al campo nomadi. Non perché non volesse bene alla sua famiglia, ma perché era forte in lei il desiderio di cominciare una vita nuova. Ma come sappiamo per fare questo doveva avere un alloggio e un lavoro.

Il parroco, le ha offerto un piccolo lavoro: pulizie una volta a settimana per due ore. Erano le sole due ore di "libertà" e le trascorreva. Ma non si è persa d'animo: ha iscritto le bambine a scuola, comprendendo quanto è importante per le sue figlie studiare e andare a scuola con gli altri bambini.

Chi ha tempo di pensare e soffrire matura scelte diverse e nuove, anche se noi avremmo preferito che le fossero risparmiate tante sofferenze. Graciela vuole restare zingara, ma al tempo stesso lavorare e far studiare i suoi figli.

Con l'indulto è arrivata la libertà piena, ma subito dopo è arrivato un vecchio cumulo, da ieri sera di nuovo la libertà.

Mentre nel nostro mondo si conservano e talvolta crescono i pregiudizi, le persone cambiano. Facciamo bene ad ascoltare quel che ha da dirci.

Sania, 33 anni, romena, in Italia da più di 15 anni - viveva in un campo nomadi. Nella sua vita ha provato grande sofferenza anche a causa di un grave incidente. Sania ha quattro figli - molti di noi conoscono, il piccolo Armandino, in carcere quando era molto piccolo. Anche lui compiuti i 3 anni è uscito e si è separato dalla mamma. Non è difficile comprendere che cosa significhi per un bambino cresciuto in carcere, separarsi dalla mamma per finire nelle braccia di nonni che non conosce. Sì, perché i suoi nonni non potevano visitarlo, non avevano il permesso di soggiorno. E al momento dell'uscita lui non aveva mai visto il loro volto.

Ora Armandino torna in carcere per i colloqui con la mamma e viene accompagnato dagli agenti perché .

Anche Sania ha maturato delle scelte durante il tempo della carcerazione. Ha rifiutato la detenzione domiciliare in attesa di accoglienza in una casa famiglia. Non vuole fare scelte affrettate, vuole pensarci bene perché ha paura di quello che sarà il suo futuro.

Chiede fiducia - prega - è una donna saggia. Anche se ha commesso reati. Nessuno è irrecuperabile.

Nel nostro mondo si pensa al carcere come al contenimento di persone che rappresentano un pericolo nella società, ma qui siamo davanti piuttosto a persone che sono state in pericolo. Persone che rischiano, se non aiutate, di non riuscire a realizzare le loro scelte.

C'è una saggezza nella vita di queste donne che ci stupisce. Direi ci edifica. La forza di compiere scelte coraggiose e nuove ci stupisce.

Ci sono donne che escono di qui avendo fatto un percorso di vera crescita e di vera scelta. Sono in grado di crescere i loro figli. Alcune di loro rischiano l'espulsione. Domandiamoci cosa c'è di sbagliato. L'esperienza di Sant'Egidio, fra la strada e il carcere, è un'esperienza di "ponte" che può aiutare ad affrontare questo difficile problema. La vita sociale oggi è molto complicata. Il problema principale è che la regolarità, o normalità, per tanti detenuti o ex-detenuti sembra irraggiungibile, direi inaccessibile. Per accedervi essi hanno bisogno di una base di risorse e strumenti e di avere la mente libera dalla ricerca quotidiana di "dove dormirò e cosa mangerò". Ma quando si è nel bisogno di tutto, quando si sta male, non si è attratti da niente. Al contrario si coltivano pensieri che portano a un modo non sano di rapportarsi con gli altri, incoraggiano l'assistenzialismo, e, quindi, la sfiducia nelle istituzioni. In una parola la rassegnazione su di sé e la convinzione del proprio fallimento. Il sovraffollamento è durato a lungo e, accompagnato alla carenza di operatori, ha giocato a sfavore dello spirito della riforma, facendo sentire tutti un po' stanchi. È stato il tempo della fine dell'ambizione del recupero e della risocializzazione. I detenuti per troppo tempo non hanno avuto accesso alle figure preposte e, quando gli è andata bene, si sono rivolti ai volontari. L'indulto è stata una grande opportunità, ma bisogna ora utilizzare questa nuova situazione per risolvere problemi che offendono la dignità della persona, come la offendeva il sovraffollamento: penso alla presenza di mamme e bambini in carcere, alle donne in gravidanza, al fatto che i familiari degli stranieri senza permesso di soggiorno non possono fare colloqui, alla situazione in cui versa la sanità penitenziaria, rimasta a metà del guado. Il tempo della malattia non si accorda col tempo del carcere e delle autorizzazioni. Il carcere così come è oggi rende disabili. Chi esce, chi ad esempio è uscito con l'indulto, trova un mondo complicato, che corre e chiede di correre a chi è stato a lungo ristretto in una vita con un tempo sospeso.

Quelli che sono usciti con l'indulto per la gran parte sono sinceramente convinti e intenzionati a riprendere in mano la loro vita. Lo hanno sentito come un "perdono" come un'occasione irripetibile, la riammissione alla libertà come una chance, da non perdere. L'unica della loro vita, forse. Ma come partire per una vita nuova senza una base?

Il lavoro: l'attrazione per il lavoro c'è più di quanto noi crediamo. Non c'è nessuna vita che possa essere sbagliata e a tutti deve essere data l'opportunità di cambiare. Non priviamo nessuno della possibilità di rifarsi una vita.



[torna all'indice](#)